

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta:</i>	
88/C 61/01	n. 2856/86 degli on. Mario Diddò, Rolf Linkohr, Felice Ippolito, Carlo Tognoli, Renato Massari, Vincenzo Mattina e Giuseppe Amadei alla Commissione Oggetto: Ricerca fusione nucleare e progetto IGNITOR	1
88/C 61/02	n. 2944/86 dell'on. Manuel Cantarero del Castillo alla Commissione Oggetto: Assicurazione obbligatoria a livello comunitario per i viaggiatori	2
88/C 61/03	n. 2976/86 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Esenzione dalle imposte nel caso dell'impiego temporaneo di veicoli e benne di carico in Francia e in Grecia	3
88/C 61/04	n. 3052/86 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Importazione temporanea di veicoli o parti di veicoli	3
	Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 2976/86 e 3052/86	3
88/C 61/05	n. 3077/86 dell'on. Jochen van Aerssen alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la Comunità economica europea e l'EFTA	3
88/C 61/06	n. 34/87 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Semplificazione della legislazione comunitaria	5
88/C 61/07	n. 61/87 degli on. Petrus Cornelissen e Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Trasporti turistici internazionali per autobus dai Paesi Bassi verso l'Europa centrale e di sud-est	6
88/C 61/08	n. 106/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Burro sofisticato in Belgio	6
88/C 61/09	n. 159/87 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Cantieristica	7
88/C 61/10	n. 205/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Frodi sul burro	7

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 61/11	n. 223/87 dell'on. Jesepe Duran i Lleida alla Commissione Oggetto: Tariffe postali	7
88/C 61/12	n. 230/87 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Norme relative alla protezione dalle radiazioni	8
88/C 61/13	n. 255/87 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Detenzioni e torture in Siria	8
88/C 61/14	n. 276/87 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Cittadini britannici assunti dalla Commissione	9
88/C 61/15	n. 354/87 dell'on. Jan Klinkenborg alla Commissione Oggetto: Elenco dei contributi e dei prestiti destinati al distretto governativo di Weser-Ems (Bassa Sassonia) fino al 1986 incluso	9
88/C 61/16	n. 412/87 dell'on. Vincenzo Mattina alla Commissione Oggetto: Abolizione di esenzioni fiscali per periodici e quotidiani	9
88/C 61/17	n. 416/87 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Quote relative alla pesca della passera di mare e relative violazioni	10
88/C 61/18	n. 461/87 dell'on. Johanna Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Scarichi di residui radioattivi nel Mar d'Irlanda da parte dell'impianto di ritrattamento di Sellafeld	10
88/C 61/19	n. 485/87 dell'on. Bodil Boserup alla Commissione Oggetto: Controllo delle sovvenzioni all'agricoltura	11
88/C 61/20	n. 506/87 dell'on. Claude Wolff alla Commissione Oggetto: Lungaggini nelle procedure di esportazione verso la Spagna	12
88/C 61/21	n. 515/87 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Utilizzo da parte di coniugi non residenti di autovetture importate in via temporanea	12
88/C 61/22	n. 519/87 dell'on. Mechtild Roth alla Commissione Oggetto: Esportazione di carne suina trasformata nel Regno Unito	13
88/C 61/23	n. 529/87 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Regioni agricole colpite dalla disoccupazione	13
88/C 61/24	n. 554/87 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Crisi dell'industria europea della concia	14
88/C 61/25	n. 560/87 degli on. Jochen van Aerssen, Elmar Brok, Otto Habsburg, Hans Poetschki alla Commissione Oggetto: Traffico di transito della CEE con l'Austria	14
88/C 61/26	n. 585/87 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Abbigliamento protettivo per le persone che devono affrontare cani idrofobi	15
88/C 61/27	n. 593/87 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: IVA sui giornali «liberi»	15
88/C 61/28	n. 596/87 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Desolforazione per le centrali termoelettriche a carbone	15
88/C 61/29	n. 633/87 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Pellegrinaggio di funzionari a Santiago di Compostela	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 61/30	n. 645/87 dell'on. Carlo Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Adeguamento al mercato offshore	17
88/C 61/31	n. 664/87 dell'on. Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Progetto Grimethorpe per un impianto di combustione a letto fluido	17
88/C 61/32	n. 688/87 dell'on. Barbara Schmidbauer alla Commissione Oggetto: Radiazioni e trisomia 21	17
88/C 61/33	n. 734/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Aziende forestali e fiscalità	18
88/C 61/34	n. 736/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Ambiente e occupazione	19
88/C 61/35	n. 748/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Chooz — Lagnanza di cittadini belgi — Problemi transfrontalieri di protezione dell'ambiente	19
88/C 61/36	n. 758/87 degli on. Vassilis Ephremidis, Dimitrios Adamou e Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Problemi della suinicoltura greca	20
88/C 61/37	n. 760/87 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Differenze di trattamento tra i salariati olandesi del settore agricolo che operano in Belgio e i salariati belgi del medesimo settore che operano nei Paesi Bassi	21
88/C 61/38	n. 814/87 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Comitato per l'armonizzazione delle imposte sul consumo	21
88/C 61/39	n. 816/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Riassetto del paesaggio ad opera di agricoltori	22
88/C 61/40	n. 819/87 dell'on. Bernhard Saelzer alla Commissione Oggetto: Rimborso delle tasse universitarie e dei college per studenti della CEE nella Gran Bretagna	22
88/C 61/41	n. 836/87 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Recinzione alla frontiera tra la Danimarca e la Germania	23
88/C 61/42	n. 841/87 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Trasporto clandestino di scorie tossiche	23
88/C 61/43	n. 846/87 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Riciclaggio dei rifiuti	23
88/C 61/44	n. 861/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Progetti finanziati nell'ambito dell'Anno europeo dell'ambiente	24
88/C 61/45	n. 870/87 degli on. Jean Pierre Abelin, Michel Debatisse, Roger Partrat e Nicole Fontaine alla Commissione Oggetto: Soppressione del prelievo comunitario applicabile all'importazione di riso ACP in Martinica e Guadalupa	24
88/C 61/46	n. 878/87 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Personale per la valutazione ex-post dei progetti di sviluppo	25
88/C 61/47	n. 901/87 degli on. Bueno Vicente, Marijke Van Hemeldonck, Rolf Linkohr, Ben Visser, Heinz Schreiber, Eusebio Cano Pinto, Julian Grimaldos Grimaldos, Juan Ramirez Heredia e Josep Pons-Grau alla Commissione Oggetto: Competitività e politica comune nel settore dell'industria aeronautica	25

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 61/48	n. 905/87 dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Programmazione delle emissioni di titoli del debito pubblico	26
88/C 61/49	n. 907/87 dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario ai centri di studio e cura dell'alcolismo	26
88/C 61/50	n. 908/87 dell'on. Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Aiuto del Fondo sociale europeo a favore degli zingari	27
88/C 61/51	n. 909/87 dell'on. Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo a favore degli handicappati fisici e mentali	27
88/C 61/52	n. 914/87 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: Cooperazione CEE-Unicef	28
88/C 61/53	n. 931/87 dell'on. John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Eccedenze e scorte d'intervento	28
88/C 61/54	n. 1261/87 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Eccedenze alimentari nella CEE Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 931/87 e 1261/87	28 29
88/C 61/55	n. 934/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Garanzia dell'origine dei vini	30
88/C 61/56	n. 935/87 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Presenza d'amianto negli edifici della Commissione (Bruxelles) e della Corte di giustizia (Lussemburgo)	30
88/C 61/57	n. 937/87 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Assicurazione auto	31
88/C 61/58	n. 938/87 dell'on. Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Attuazione delle disposizioni europee in materia di protezione degli uccelli	31
88/C 61/59	n. 947/87 dell'on. Florus Wijzenbeek alla Commissione Oggetto: Sciopero nella navigazione interna	32
88/C 61/60	n. 990/87 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea	32
88/C 61/61	n. 1003/87 dell'on. Jacques Mallet alla Commissione Oggetto: Procedure antidumping	33
88/C 61/62	n. 1009/87 dell'on. Louis Eyraud alla Commissione Oggetto: Ispezioni veterinarie	34
88/C 61/63	n. 1044/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: La ricerca classica nel settore vegetale dinanzi alle nuove biotecnologie	34
88/C 61/64	n. 1049/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Divulgazione e contabilità in agricoltura	35
88/C 61/65	n. 1055/87 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei reattori Magnox nel Regno Unito	36
88/C 61/66	n. 1056/87 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Insider Dealing	36

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 61/67	n. 1061/87 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Peso massimo complessivo dei veicoli industriali in Svizzera	36
88/C 61/68	n. 1064/87 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Intervento straordinario della Comunità a favore del rinnovamento urbano	37
88/C 61/69	n. 1065/87 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Disinvestimenti in Sudafrica	37
88/C 61/70	n. 1066/87 dell'on. Patrick Lalor alla Commissione Oggetto: Risultati di un esperimento nel settore dei trasporti	37
88/C 61/71	n. 1069/87 dell'on. Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Ispezione nel settore delle carni	38
88/C 61/72	n. 1076/87 dell'on. José Lafuente Lopez alla Commissione Oggetto: Assetto stradale delle zone industriali	39
88/C 61/73	n. 1077/87 dell'on. José Lafuente Lopez alla Commissione Oggetto: Configurazione giuridico-commerciale dell'operatore turistico (tour operator)	39
88/C 61/74	n. 1085/87 dell'on. Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Produzione ed esportazione di pomodori portoghesi	40
88/C 61/75	n. 1091/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Dispositivo intrauterino	40
88/C 61/76	n. 1114/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Pagamento di aiuti comunitari a sudafricani	40
88/C 61/77	n. 1131/87 dell'on. Fernand Hermann alla Commissione Oggetto: Politica di assunzione della Commissione per i gradi A3 e A5/A4 (capiservizio specializzati)	41
88/C 61/78	n. 1153/87 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Industria del carbone e industria siderurgica	41
88/C 61/79	n. 1165/87 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco di certificati di marinaio	42
88/C 61/80	n. 1166/87 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Ruote idrauliche e progetti di sviluppo	42
88/C 61/81	n. 1183/87 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Eventuale privatizzazione dell'esame per la patente di guida nel Regno Unito	42
88/C 61/82	n. 1195/87 dell'on. John Bird alla Commissione Oggetto: Regata velica attorno all'Europa	43
88/C 61/83	n. 1223/87 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Bilance commerciali degli Stati membri	43
88/C 61/84	n. 1237/87 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Ampliamento della direttiva relativa alla protezione degli uccelli selvatici	44
88/C 61/85	n. 1255/87 dell'on. Alfeo Mizzau alla Commissione Oggetto: Sequestro di giovani della Namibia	44
88/C 61/86	n. 1323/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Programma VALOREN	44
88/C 61/87	n. 1330/87 di Lady Elles alla Commissione Oggetto: Produzione di formaggio artigianale nel Regno Unito	45

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 61/88	n. 1341/87 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Emissione di banconote in ECU	45
88/C 61/89	n. 1423/87 dell'on. Gustave Pordea alla Commissione Oggetto: Adesione alla CEE di Stati extraeuropei	45
88/C 61/90	n. 1461/87 dell'on. Luis Perinat Elio alla Commissione Oggetto: Evoluzione delle società miste tra l'URSS e gli Stati membri della CEE	46
88/C 61/91	n. 1491/87 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Progetti FESR	46
88/C 61/92	n. 1720/87 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione Oggetto: Adozione da parte della Commissione CEE dei programmi integrati mediterranei presentati dalle regioni: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia	47
88/C 61/93	n. 1722/87 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione Oggetto: Adozione del programma integrato mediterraneo presentato dalla regione Campania Riposta comune alle interrogazioni scritte n. 1720/87 e 1722/87	47 47
88/C 61/94	n. 1734/87 degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezon Alonso al Consiglio Oggetto: Recupero del paesaggio nelle zone rurali	47
88/C 61/95	n. 1799/87 dell'on. Nicole Pery al Consiglio Oggetto: Avvenire dei porti europei specializzati nell'imbarco/sbarco di automobili	48
88/C 61/96	n. 1801/87 dell'on. Nicole Pery al Consiglio Oggetto: Patente di guida europea	48

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2856/86

degli on. Mario Didò (S—I), Rolf Linkohr (S—D), Felice Ippolito (COM—I), Carlo Tognoli, Jiri Pelikan, Renato Massari, Vincenzo Mattina e Giuseppe Amadei (S—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 marzo 1987)

(88/C 61/01)

con le caratteristiche necessarie per accogliere il progetto IGNITOR (disponibilità diretta della potenza elettrica richiesta; esistenza di edificio adeguato e di laboratori attrezzati, a cui si è aggiunto il laboratorio Trizio in grado di studiare questo elemento in tutte le sue implicazioni?

Oggetto: Ricerca fusione nucleare e progetto IGNITOR

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(26 novembre 1987)

1. Ritiene la Commissione di dover potenziare la ricerca nel settore della fusione nucleare, che si presenta come una possibile fonte di energia alternativa all'energia nucleare da fissione, tenendo conto di due nuovi elementi:

- a) lo stato di allarme che si è diffuso nella popolazione dopo il disastro di Chernobyl,
- b) la possibilità di una collaborazione internazionale fra Europa-USA-URSS e Giappone, in questo campo di ricerca, così come è stata ipotizzata nello stesso vertice di Ginevra tra Reagan e Gorbaciov?

2. Ritiene, in questo quadro, di accogliere la proposta avanzata dal governo italiano, di inserire nel programma di ricerca fusione della Comunità il progetto chiamato IGNITOR, complementare al JET e suscettibile di far compiere alla ricerca in questo settore un salto di qualità, tenuto conto dell'approvazione da parte dell'ENEA dello studio di fattibilità dello stesso progetto?

3. Condivide, la Commissione, il giudizio di Euratom che ha approvato nel 1983 uno «studio di installazione» che dimostra come il *Centro di Ispra* sia l'unico centro europeo

1. Sulla base del trattato Euratom è stato possibile, negli ultimi trent'anni, concentrare la ricerca sulla fusione nucleare nella Comunità in un'associazione di ricerca impostando un unico programma il cui principale risultato è il progetto comune JET. La Svezia e la Svizzera si sono unite a quest'associazione di ricerca. La Commissione intende proseguire attivamente anche in futuro il programma fusione. A tal fine la Commissione ha presentato la proposta per un nuovo programma di ricerca e formazione (1987 - 1991) nel campo della fusione termonucleare controllata (1).

Scopo del programma fusione è lo sfruttamento di una nuova fonte energetica che offre particolari vantaggi all'Europa: le scorte di combustibile per un reattore di fusione sono praticamente inesauribili e in genere di facile accesso. Per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità ambientale della fusione nucleare i ricercatori partono oggi dal presupposto che il futuro reattore di fusione disporrà di caratteristiche di sicurezza in grado di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente di eventuali anomalie di funzionamento e incidenti. Si prevede nella zona del reattore una quantità di combustibile così esigua da escludere l'eventualità di pericolose perdite di controllo nel reattore. Il ciclo del combustibile è chiuso. Il prodotto della reazione termonucleare, l'elio, non è radioattivo. La radioattività indotta dai

neutroni nel materiale strutturale di un reattore di fusione è paragonabile, nella peggiore delle ipotesi, a quella di un reattore di fissione.

2. La Commissione ha sempre promosso attivamente anche la collaborazione internazionale nel settore della ricerca sulla fusione. In un incontro tra i rappresentanti dei quattro grandi programmi: CEE, USA, URSS e Giappone avvenuto a metà marzo a Vienna sotto l'egida dell'AIEA è stata esaminata la possibilità di portare avanti, nei prossimi tre anni con la partecipazione essenziale dei rappresentanti della CEE, il progetto di una grande macchina della fase successiva, vale a dire un «International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)» in stretta collaborazione tra i quattro grandi programmi mondiali. Modello di tale proposta è il programma europeo che ha costituito per il «Next European Torus (NET)» a Garching, vicino Monaco, un gruppo di progetto con le stesse finalità. La possibilità di una collaborazione a livello mondiale per la fase successiva non deve tuttavia indurre a diminuire gli sforzi posti in atto in Europa. Soltanto un valido programma europeo sulla fusione può garantire un ruolo adeguato della Comunità a livello mondiale.

A questo proposito la Commissione ha mostrato particolare interesse alla proposta del partner italiano ENEA relativa al progetto IGNITOR e si è dichiarata disposta ad eseguire la fase di progettazione del progetto IGNITOR nel quadro del programma dell'associazione Euratom/ENEA (con il finanziamento del 25% della Commissione) non appena l'ENEA abbia presentato una proposta concreta di esecuzione. Tale proposta è attualmente in fase di elaborazione. L'esperimento consentirebbe, in caso di successo, di esaminare il comportamento fisico di un plasma riscaldato e di ampliare le conoscenze per il funzionamento di NET in un importante campo fisico; i risultati giungerebbero comunque troppo tardi per influenzarne la progettazione. La decisione successiva a favore della costruzione di IGNITOR dipenderebbe dalla dimostrazione della fattibilità tecnico-fisica del progetto, dall'opportunità ed utilità di procedere alla sua realizzazione nel quadro dell'andamento globale delle ricerche sulla fusione nucleare e dalla disponibilità dei mezzi finanziari richiesti e del personale necessario.

3. Per l'eventuale costruzione di IGNITOR il problema dell'ubicazione dovrà essere esaminato eventualmente nella fase di progettazione. Lo studio menzionato nell'interrogazione, che risale al 1983, è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento con le relazioni del giugno 1983 e settembre 1983⁽²⁾. Le conclusioni dell'indagine hanno dimostrato che in caso di decisione favorevole alla costruzione di IGNITOR il Centro di Ispra sarebbe risultato adatto alla sua installazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 302 def.

⁽²⁾ Doc. COM(83) 398 def. del giugno 1983 e doc. COM(83) 550 def. dell'ottobre 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2944/86
dell'on. Manuel Cantarero del Castillo (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(88/C 61/02)

Oggetto: Assicurazione obbligatoria a livello comunitario per i viaggiatori

In alcuni paesi della Comunità l'acquisto del titolo di trasporto che dà il diritto di fare uso di un servizio regolare di trasporto viaggiatori comporta, contemporaneamente, l'acquisto dell'assicurazione che prevede il necessario indennizzo in caso di incidente o sinistro.

Il fatto che per motivi turistici i cittadini di un paese utilizzino, sempre più frequentemente, i servizi regolari di trasporto viaggiatori di altri Stati membri, mette in risalto l'opportunità di prendere in considerazione la possibilità di stabilire un'unica normativa comunitaria a tale riguardo, allo scopo di evitare le numerose interpretazioni che vengono pronunciate in caso di incidenti in cui siano coinvolti i cittadini di un paese membro diverso da quello in cui si è svolto l'incidente.

Qual è pertanto la posizione della Commissione in merito all'opportunità di disciplinare in modo uniforme, mediante il necessario strumento giuridico comunitario, in tutti gli Stati membri la suddetta assicurazione affinché gli utenti, quali che sia il loro paese di provenienza, siano sempre al corrente della copertura di cui dispongono in caso di incidente?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(9 ottobre 1987)

La Commissione condivide il parere secondo cui lo sviluppo del turismo rischia di condurre ad una insufficiente informazione del consumatore circa le prestazioni assicurative supplementari menzionate dall'onorevole parlamentare. Tali assicurazioni, che una serie di compagnie includono nel biglietto, possono essere di carattere abbastanza differenti.

La Commissione sostiene il principio della trasparenza del mercato nel senso che il cliente deve sapere a quali prestazioni dà diritto la stipulazione di questo tipo di contratti.

Prima di pronunciarsi sull'opportunità di adottare misure comunitarie specifiche, la Commissione ritiene necessario, qualora si presentassero problemi concreti, di elaborare una visione d'insieme della situazione vigente in questa materia.

Essa si ripropone, se del caso, di esaminare il settore delle prestazioni dell'assicurazione viaggi e si riserva, ove necessario, ogni azione utile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2976/86dell'on. **Florus Wijsenbeek (LDR—NL)**

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1987)

(88/C 61/03)

Oggetto: Esenzione dalle imposte nel caso dell'impiego temporaneo di veicoli e benne di carico in Francia e in Grecia

Sa la Commissione che la Francia e la Grecia, a differenza di altri Stati membri, applicano delle limitazioni alla libera importazione temporanea di veicoli e casse mobili? In considerazione della realizzazione del libero mercato interno della Comunità entro il 1992, è disposta la Commissione a garantire una generale esenzione dalla registrazione nel caso dell'importazione temporanea di veicoli e casse mobili e in tal modo abolire la prassi dispendiosa, sia in termini di tempo che di costi, del «carnet de passage en douane» ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione di New York per il turismo?

Intende la Commissione adottare a breve termine delle iniziative presso i due paesi membri precitati al fine di abolire le limitazioni esistenti all'importazione temporanea di veicoli e casse mobili?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3052/86dell'on. **Ben Visser (S—NL)**

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(88/C 61/04)

Oggetto: Importazione temporanea di veicoli o parti di veicoli

L'importazione temporanea di veicoli o parti di veicoli quali casse smontabili da carico, in esenzione fiscale è possibile sulla base della Convenzione di Vienna del 2 novembre 1968, su presentazione di un libretto di immatricolazione valido. Usando semirimorchi, rimorchi o casse smontabili da carico non targati si richiede — in particolare in Francia e in Grecia — che l'importazione temporanea avvenga con la copertura di un documento doganale. Ciò comporta spese supplementari per il trasportatore. Diversamente da altri Stati membri, solo la Francia e la Grecia impongono queste limitazioni.

La Commissione — in vista dell'obiettivo del libero mercato interno del 1992 — può far sì che l'importazione temporanea di veicoli o parti di veicoli avvenga con la generale esenzione dell'immatricolazione?

**Risposta comune data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2976/86 e 3052/86**

(7 ottobre 1987)

La Commissione è stata informata da alcune ditte di trasporto comunitarie dei problemi evocati dagli onorevoli

parlamentari relativi alla circolazione in Francia e in Grecia delle casse mobili, nonché dei rimorchi e di altri mezzi di trasporto analoghi non registrati.

Attualmente la Commissione ha intrapreso un'azione volta ad armonizzare i regimi d'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto. In tale contesto, una proposta di regolamento che la Commissione ha presentato al Consiglio il 21 dicembre 1983 ⁽¹⁾ tuttora in fase di studio, ha per obiettivo la soluzione del problema sotto il profilo doganale, cioè per quanto riguarda i mezzi di trasporto provenienti dai paesi terzi. È evidente che l'applicazione di detto regolamento avrà egualmente un'incidenza nel settore dell'imposizione fiscale interna e permetterà quindi di enucleare soluzioni per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto all'interno della Comunità.

Per quanto riguarda i contenitori, il regolamento del Consiglio, del 13 luglio 1987 ⁽²⁾, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori consente all'autorità doganale, in determinate condizioni, di esigere la costituzione di una garanzia e di sottoporre l'importazione temporanea a un'autorizzazione preliminare allorché il contenitore non è munito di marchio o non è autorizzato per il trasporto sotto suggellamento doganale.

Tali condizioni saranno precisate in un regolamento di applicazione della Commissione.

Nell'attesa che i problemi di cui sopra siano risolti a livello comunitario con regolamento, la Commissione si metterà in contatto con i due Stati membri interessati per ricercare i mezzi possibili per rendere più elastica la situazione attuale.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 7. 1. 1984, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3077/86dell'on. **Jochen van Aerssen (PPE—D)**

alla Commissione delle Comunità europee

(30 marzo 1987)

(88/C 61/05)

Oggetto: Relazioni tra la Comunità economica europea e l'EFTA

Tenuto conto della realizzazione, avvenuta nel 1984, di una zona di libero scambio tra la Comunità economica europea e l'EFTA e della decisione della Comunità europea in merito al completamento del mercato interno entro il 1992, quali ulteriori accordi dovranno essere conclusi tra la Comunità europea e l'EFTA onde preservare la zona di libero scambio e impedire il sorgere di nuovi ostacoli agli scambi, in particolar modo in tema di:

- ostacoli tecnici agli scambi,
- necessità di un unico documento amministrativo per le formalità doganali,

- norme di origine,
- procedure antidumping,
- forniture pubbliche,
- problemi ambientali,
- programmazione a lunga scadenza,
- sovvenzioni,
- liberalizzazione e libero trasferimento dei capitali,
- armonizzazione delle normative sul lavoro,
- cooperazione in altri settori?

Quali passi ha la Commissione compiuto per ricevere dal Consiglio nuovi mandati a negoziare onde predisporre la conclusione di tali nuovi accordi con l'EFTA?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione
(16 ottobre 1987)**

Nelle conclusioni del 15 settembre 1986, il Consiglio ha ribadito la sua ferma intenzione di continuare ad adoperarsi per consolidare e rafforzare la cooperazione con l'EFTA man mano che la Comunità procede verso il completamento del mercato interno. Esso ha inoltre chiesto agli Stati dell'EFTA di prendere misure analoghe per creare una dinamica zona economica europea conformemente alla dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984.

Per impedire il sorgere di ostacoli agli scambi, dopo che il Consiglio ha adottato le sue conclusioni la Commissione ha avviato consultazioni con i paesi dell'EFTA e colloqui esplorativi su questioni relative al mercato interno. Si tratta di questioni molto diverse.

Per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, una stretta collaborazione ha consentito di mettere a punto procedure a livello europeo che favoriscono l'adozione di norme europee armonizzate all'interno della zona CEE/EFTA. Inoltre, è in fase di studio il riconoscimento reciproco delle prove e dei certificati.

Per quanto riguarda le formalità doganali, il 20 maggio 1987 è stata adottata e firmata una convenzione multilaterale relativa all'uso del documento amministrativo unico sull'intero territorio della Comunità e dell'EFTA. Inoltre, una convenzione multilaterale su di un regime di transito comune, che estende il regime di transito comunitario agli scambi con e all'interno dell'EFTA, è stata siglata il 20 marzo 1987 e firmata nella stessa data del DAU.

Le norme in materia di origine sono state oggetto, nel 1986, di due decisioni intese, da un lato, a rendere permanenti le regole alternative di percentuale per la determinazione dell'origine dei prodotti per la tecnica e, dall'altro, a semplificare la documentazione relativa alla prova di origine mediante l'introduzione:

- a) di un certificato a lungo termine per gli esportatori autorizzati, e
- b) di una dichiarazione su fattura, rilasciata dagli esportatori per i prodotti di valore inferiore a 4 400 ECU.

Altre semplificazioni, relative in particolare alla prova di origine, sono in fase di studio.

Quanto alle misure antidumping, la Commissione non ritiene che l'applicazione delle norme antidumping riconosciute a livello internazionale crei nuovi ostacoli agli scambi. L'applicazione delle misure antidumping è unicamente intesa a compensare il pregiudizio arrecato da importazioni che beneficiano di condizioni sleali.

Nell'aprile e nell'ottobre del 1986, si sono svolte riunioni di esperti dell'EFTA e della Commissione nel corso delle quali sono stati discussi in modo approfondito i problemi relativi al dumping. La Comunità ha fornito ai suoi partner dell'EFTA chiare indicazioni sulle condizioni che devono essere soddisfatte — in particolare per quanto riguarda la politica di concorrenza, le norme in materia e la loro applicazione — prima che le norme antidumping comunitarie possano essere attenuate nei loro confronti. La Commissione attende la reazione dell'EFTA in merito.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le discussioni sono riprese nel giugno scorso e su basi nuove intese in primo luogo a garantire una maggiore trasparenza in questo campo, in particolare mediante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara per appalti di maggiore entità.

I problemi ambientali stanno assumendo sempre maggiore importanza e sono oggetto, dopo gli incidenti di Chernobyl e Basilea, di una più intensa cooperazione sia in seno agli organismi internazionali che con i singoli paesi dell'EFTA. È inoltre in corso un coordinamento delle azioni nazionali nel quadro dell'anno europeo per l'ambiente (EYE).

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione ritiene che l'applicazione del codice GATT sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi, adottato su scala internazionale, agli scambi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA non costituisca attualmente un ostacolo agli scambi e non possa essere considerata una potenziale fonte di nuovi ostacoli. L'applicazione dei dazi compensativi è autorizzata dal codice per compensare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale da sovvenzioni concesse a favore di determinati prodotti e in virtù delle quali questi beneficiano di condizioni sleali negli scambi. Si noti tuttavia che finora il codice non è mai stato applicato agli scambi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA.

Disposizioni speciali più ampie già esistono negli accordi conclusi tra gli Stati membri dell'EFTA e la Comunità in merito agli aiuti pubblici che alterano o minacciano di alterare il gioco della concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Questi accordi hanno facilitato il mantenimento di una zona di libero scambio. Allo stadio attuale, rimane da esaminare se siano

necessari altri accordi per mantenere tale zona e impedire il sorgere di nuovi ostacoli agli scambi.

Per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitale, parecchi paesi dell'EFTA hanno regimi più restrittivi di quello vigente nella Comunità. Il principio adottato dalla Commissione e dal comitato monetario della CEE è quello di una liberalizzazione estesa, senza discriminazione, ai paesi terzi.

La Commissione ritiene che una migliore cooperazione tra CEE ed EFTA, e una maggiore informazione reciproca in questo campo siano possibili nel quadro e nell'osservanza del codice di liberalizzazione dei movimenti di capitale dell'OCSE. Tale cooperazione non richiede a priori accordi speciali tra le due parti specificamente relativi ai movimenti di capitale.

È stato concordato un regolare scambio di informazioni in materia di servizi finanziari e di altro genere.

Per quanto concerne, infine, l'armonizzazione delle normative sul lavoro, si è appena all'inizio dei lavori.

Nel contesto del mercato interno, sono stati avviati colloqui esplorativi sulla protezione dei semiconduttori e contro la commercializzazione di merci contraffatte, sulla trasparenza degli aiuti pubblici, sulle franchigie ed esenzioni concesse per talune imposte indirette e sulla partecipazione al programma COMETT. Potrebbe inoltre essere tempestivamente affrontato il tema dei servizi.

Altri settori oggetto di cooperazione secondo la dichiarazione di Lussemburgo sono i seguenti:

- ricerca e sviluppo: accordi quadro per la ricerca e lo sviluppo sono stati conclusi con tutti i paesi dell'EFTA ed è prevista la partecipazione di imprese e organizzazioni dell'EFTA ai programmi comunitari;
- trasporti, in particolare trasporti combinati e transito;
- restrizioni quantitative alle esportazioni;
- commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati: miglioramento dell'applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 34/87

dell'on. Gijs de Vries (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 aprile 1987)

(88/C 61/06)

Oggetto: Semplificazione della legislazione comunitaria

Nel maggio 1986, la Commissione avrebbe proceduto a «riesaminare i principali testi esistenti per stabilire in che

misura una loro eventuale semplificazione potrebbe avere effetti positivi per le imprese...» (1).

La semplificazione della legislazione comunitaria è importante soprattutto per le piccole e medie imprese.

1. È esatto che nel 1986 la Commissione non ha presentato al Consiglio né al Parlamento proposte concrete di semplificazione della legislazione comunitaria?
2. Quali proposte concrete ha deciso di formulare nel 1987?

(1) Risposta all'interrogazione scritta n. 2770/85 — GU n. C 249 del 6. 10. 1986, pag. 13.

Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(17 settembre 1987)

Nel quadro della sua azione diretta a semplificare l'attività delle imprese, la Commissione ha incaricato una società di consulenti di effettuare uno studio sugli obblighi che la legislazione comunitaria impone alle piccole e medie imprese in un determinato numero di settori disciplinati da politiche comunitarie. I risultati dello studio sono pervenuti alla Commissione da poco.

La Commissione sta ora elaborando proposte per stabilire procedure consultive che permettano di valutare l'impatto globale delle politiche comunitarie sulle imprese. Sulla base delle valutazioni raccolte in merito a specifiche politiche settoriali, verranno proposte opportune semplificazioni della legislazione.

Oltre a questo riesame generale della legislazione vigente nei settori di politica generale, la Commissione proseguirà la valutazione dell'impatto sulle imprese di ogni nuova proposta legislativa. Inoltre, qualora consideri giustificato ritoccare singole disposizioni della normativa esistente, formulerà opportune proposte. Nell'ottobre 1986 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica della 6ª direttiva IVA (1) che prevede una franchigia dall'imposta per le piccole imprese, nonché un sistema IVA semplificato per le imprese con una cifra d'affari annua inferiore a 150 000 ECU. La Commissione ha anche discusso con i rappresentanti degli Stati membri un'eventuale modifica della 4ª direttiva sui conti annuali delle società (2) che permetterebbe un'ulteriore semplificazione in alcuni paesi dei conti annuali che sono tenute a presentare le piccole e medie imprese.

(1) Doc. COM(86) 444 def.

(2) GU n. L 22 del 14. 8. 1978, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 61/87

degli on. Petrus Cornelissen (PPE—NL) e
Ursula Braun-Moser (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1987)

(88/C 61/07)

Oggetto: Trasporti turistici internazionali per autobus dai Paesi Bassi verso l'Europa centrale e di sud-est

Vari operatori turistici olandesi utilizzano Didam/Arnhem come luogo centrale di partenza per i viaggi in autobus diretti verso l'Europa centrale e di sud-est. I viaggiatori provenienti dalla provincia di Limburgo devono attualmente dirigersi dapprima verso Arnhem, sita molto più a nord. Essi potrebbero guadagnare molte ore se agli operatori turistici fosse consentito di trasportare questi viaggiatori per autobus verso un adeguato luogo di cambio nella Repubblica federale di Germania.

1. La Commissione europea può confermare che nel settore turistico i viaggi internazionali per autobus svolgono un ruolo importante?
2. La Commissione è a conoscenza del fatto che i trasporti turistici internazionali per autobus dai Paesi Bassi verso l'Europa centrale e di sud-est vengono ostacolati dal rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere nella Repubblica federale un luogo per il cambio degli autobus?
3. La Commissione concorda con gli interroganti sul fatto che l'Europa dei cittadini non trae giovamento da regolamenti che costringono chi va in vacanza a seguire senza necessità inopportune deviazioni che durano ore?
4. La Commissione è disposta a concertarsi con le autorità e le organizzazioni interessate degli operatori turistici circa le modalità atte a rimuovere queste dissonanze in una moderna politica europea nel settore dei trasporti?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(20 agosto 1987)

1. La Commissione è conscia del ruolo sempre maggiore svolto dal trasporto passeggeri con torpedoni ed autobus nel turismo.

2 e 3. Le norme che disciplinano i vari tipi di servizi internazionali per autobus intracomunitari sono fissate nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 117/66⁽¹⁾, (CEE) n. 516/72⁽²⁾ e (CEE) n. 517/72⁽³⁾. Ad eccezione dei servizi regolari, in cui i passeggeri possono essere fatti salire e scendere in determinate fermate predeterminate, i regolamenti che disciplinano servizi navetta ed occasionali escludono la possibilità che passeggeri di un servizio fra i Paesi Bassi ed uno Stato membro dell'Europa meridionale vengano trasportati nella Repubblica federale di Germania.

4. Le recenti proposte della Commissione nel campo del trasporto passeggeri con autobus e torpedoni non muta la presente situazione, dato che i passeggeri possono soltanto essere fatti salire nello Stato membro di partenza, con una

maggiore flessibilità dato che consentono loro di essere fatti salire in vari luoghi nello stesso Stato. Tali proposte, se adottate, autorizzeranno un operatore tedesco ad organizzare viaggi anche con partenza nel territorio di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 106/87

dell'on. Raymonde Dury (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1987)

(88/C 61/08)

Oggetto: Burro sofisticato in Belgio

La società Nicolas Falise, situata presso Namur (Belgio) e specializzata nella trasformazione di prodotti lattiero-caseari è accusata, dal febbraio 1986, di avere dirottato almeno 360 tonnellate di burro lussemburghese destinato ad essere trasformato in butteroil da destinare al Sudan e sovvenzionato con 115 franchi al kg dal FEAOG e di averlo commercializzato con la dicitura «burro fresco di latteria». Questa società viene accusata, fra l'altro, di aver importato dall'Italia almeno 22 tonnellate di burro italiano contenente il 45% di grasso di maiale, averlo trasformato in burro da cucina e venduto come tale in Belgio, Olanda e Italia.

1. La Commissione delle Comunità europee era informata, sin dall'inizio dell'inchiesta avviata dalla autorità belghe, delle accuse mosse contro la ditta Falise?
2. La Commissione delle Comunità europee intende reagire, e in che modo, nei confronti della ditta per il fatto che essa ha ottenuto con frode dei sovvenzionamenti?
3. La Commissione delle Comunità europee può far sapere se è al corrente di casi analoghi di frodi nella Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(1° luglio 1987)

La Commissione è stata informata solo di recente che le autorità belghe stavano indagando sulla vicenda in oggetto.

Essa ha deciso di avviare un'inchiesta approfondita a questo proposito, nell'ambito della quale, oltre ad occuparsi delle irregolarità eventualmente accertate nel frattempo, esaminerà le conseguenze che ne possono derivare per le risorse comunitarie e verificherà l'efficacia delle misure di controllo poste in atto per la protezione di queste ultime.

Nel quadro dell'inchiesta verrebbero pure passate in rassegna, su scala comunitaria, le disposizioni adottate dagli Stati

membri per impedire il verificarsi di casi analoghi; non risulta finora che in altri paesi della CEE siano stati commessi abusi dello stesso tipo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 159/87
dell'on. Hugh McMahon (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 aprile 1987)
(88/C 61/09)

Oggetto: Cantieristica

Può la Commissione far sapere al Parlamento quante navi sono state costruite, in ciascuno degli scorsi cinque anni, nei cantieri dei singoli Stati membri con il sostegno finanziario del Fondo europeo di intervento per le costruzioni navali e dotate di apparati propulsivi forniti da paesi terzi? A quanto è ammontato complessivamente l'aiuto finanziario delle Comunità a tali costruzioni navali?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(14 ottobre 1987)

La Commissione non è al corrente dell'esistenza del Fondo europeo di intervento per le costruzioni navali e di conseguenza non può fornire le informazioni richieste dall'onorevole.

Per quanto concerne i progetti finanziati o cofinanziati dalla Comunità nei paesi in via di sviluppo, va osservato che durante gli ultimi 20 anni si è trattato al massimo di 4 o 5 casi di aiuto alla costruzione navale. La Commissione non dispone di informazioni particolareggiate sui fornitori dei motori in questi casi in quanto la maggior parte di queste navi sono state costruite sul posto e soltanto una di esse è stata costruita in un cantiere della Comunità.

Per quanto riguarda i progetti finanziati dalla Comunità nel quadro del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione orientamento, negli ultimi 5 anni sono stati finanziati 1 412 pescherecci di cui oltre il 60% è stato ora costruito.

L'importo del contributo comunitario è di 548,7 milioni di ECU.

Questi pescherecci hanno dimensioni comprese tra 6 e 13 metri e tranne in un caso sono stati tutti costruiti in cantieri comunitari.

La Commissione ha constatato che in una minoranza di questi progetti era previsto l'acquisto di motori di marca appartenente ad un fabbricante residente in un paese terzo. La Commissione però non è in grado di informare l'onorevole sul numero di allestimenti effettivamente importati da paesi terzi rispetto a quelli fabbricati sotto licenza nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 205/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1987)
(88/C 61/10)

Oggetto: Frodi sul burro

In Belgio si è scoperto che 360 tonnellate di burro vecchio destinato ad essere trasformato in butteroil e inviato in Sudan con sussidi FEAOG sono state vendute come burro fresco di latteria dopo essere state amalgamate con un prodotto di qualità ancora inferiore.

Inoltre, almeno 22 tonnellate di burro italiano, con una percentuale di strutto del 45%, sarebbero state importate in Belgio, trasformate in burro da cucina e vendute come prodotto di latteria.

1. Quali conseguenze avranno tali frodi, sia sul piano della salute pubblica che su quello finanziario?
2. Corrisponde a verità che, in base a certi indizi, la situazione effettiva sarebbe molto più grave?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(1° luglio 1987)

La Commissione non ignora le vicende cui accenna l'onorevole parlamentare.

Per ciò che riguarda i vari aspetti di esse connessi con la salute umana, tutte le informazioni del caso sono già state trasmesse alle autorità competenti.

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 106/87 dell'on. Dury ⁽¹⁾, la Commissione sta prendendo le disposizioni necessarie per avviare un'indagine approfondita in materia, nell'ambito della quale esaminerà l'incidenza finanziaria immediata delle irregolarità in oggetto, valuterà le loro eventuali implicazioni a più lungo termine per il funzionamento del mercato interessato e analizzerà le misure adottate a scopo di protezione delle risorse comunitarie.

⁽¹⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 223/87
dell'on. Jesepe Duran i Lleida (PPE—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1987)
(88/C 61/11)

Oggetto: Tariffe postali

Le poste belghe applicano alle spedizioni postali destinate a Spagna e Portogallo tariffe diverse da quelle in vigore per spedizioni destinate agli altri Stati membri: l'affrancatura di una lettera di peso non superiore a 20 grammi costa 23 franchi belgi nel primo caso e solo 13 nel secondo.

Tale situazione è evidentemente incompatibile con gli obiettivi di integrazione previsti dal trattato CEE e non può neppure essere giustificata adducendo a motivo il periodo transitorio che la Spagna e il Portogallo devono attraversare prima dell'applicazione incondizionata, nei loro confronti, del regime normativo comunitario. Infatti, durante questo periodo le uniche deroghe ammissibili all'applicazione di tale regime sono quelle espressamente previste dal trattato di adesione e che comunque, in quanto eccezioni alla normativa comunitaria, devono essere interpretate in senso restrittivo.

- a) Ritieni la Commissione, alla luce delle suddette considerazioni, che tale situazione di fatto sia compatibile con il disposto dei trattati?
- b) Intende la Commissione adottare le misure del caso onde porre fine a una situazione che manifestamente osta alla realizzazione di un'effettiva Europa dei cittadini?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1987)

La Commissione ritiene che, nel ricorso di certe condizioni la prassi delle poste nazionali di fissare per lettere e cartoline tariffe diverse a seconda degli Stati membri di destinazione può costituire violazione del trattato CEE, in particolare con gli articoli 86 o 90 ⁽¹⁾.

In base gli elementi raccolti, la Commissione non ritiene sufficientemente dimostrata una violazione del trattato. Essa seguirà tuttavia attentamente la questione e prenderà, se del caso, le misure opportune.

Nel frattempo, la Commissione è intervenuta presso tutte le amministrazioni postali nazionali della Comunità perché applichino le stesse tariffe per lettere e cartoline nella Comunità.

Quanto al problema più generale dell'armonizzazione delle tariffe postali, l'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 3134/85 dell'on. Raftery ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 290 del 17. 11. 1986, pag. 17.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 230/87

dell'on. Mary Banotti (PPE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1987)

(88/C 61/12)

Oggetto: Norme relative alla protezione dalle radiazioni

L'articolo 35 del trattato Euratom prevede la possibilità di effettuare ispezioni agli impianti di controllo degli Stati membri per verificare l'osservanza delle norme relative alla protezione dalle radiazioni.

Da quando il trattato Euratom è stato firmato, quasi trent'anni fa, tali ispezioni hanno avuto luogo ben poche volte o forse addirittura mai.

Si chiede alla Commissione il motivo di questo stato di cose e se dispone del necessario personale qualificato per assolvere il compito previsto dall'articolo in questione.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(26 novembre 1987)

Nella comunicazione inviata al Consiglio in merito all'elaborazione di provvedimenti comunitari volti a dare applicazione al capitolo III «Protezione sanitaria» del trattato Euratom ⁽¹⁾, la Commissione riconosce di non aver esercitato da qualche tempo il proprio diritto di accedere agli impianti di controllo previsti dagli Stati membri per garantire la conformità delle installazioni alle norme fondamentali di sicurezza, secondo quanto previsto nell'articolo 35 del trattato. Nella comunicazione si spiega inoltre che gli impianti originali erano previsti per controllare la contaminazione derivante dalla ricaduta radioattiva provocata dalla sperimentazione di armi nucleari, ricaduta la cui importanza è venuta rapidamente calando dopo i livelli di picco raggiunti nei primi anni '60. Le risorse non ancora utilizzate per le ispezioni sono state trasferite ad altre attività di radioprotezione caratterizzate da un grado più elevato di priorità.

Successivamente gli impianti per il controllo ambientale associati alle singole installazioni nucleari sono notevolmente aumentati tanto in numero quanto in importanza, senza peraltro che la Commissione disponesse di risorse corrispondenti per le ispezioni; tale situazione viene definita insoddisfacente nella comunicazione.

La Commissione ha ora scritto agli Stati membri informandoli della propria intenzione di reintrodurre le ispezioni in virtù di quanto disposto dall'articolo 35 e sta cercando di prendere gli accordi necessari perché ciò possa avvenire con particolare riferimento agli scarichi radioattivi delle installazioni nucleari ed alla contaminazione ambientale che ne risulta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 255/87

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S—E)

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(27 aprile 1987)

(88/C 61/13)

Oggetto: Detenzioni e torture in Siria

I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica hanno fatto dei passi presso il governo siriano per conoscere il motivo delle detenzioni di studenti, professori, attori e lavoratori fra i mesi di febbraio e giugno 1986?

Hanno espresso la loro preoccupazione alle autorità siriane per le notizie riguardanti torture e maltrattamenti inflitti al molti di questi detenuti? Hanno notizie del soldato siriano di Hama, Sulaiman Mustafà Ghaibur, di 26 anni, che si suppone sia morto a causa delle torture subite, nonché degli studenti Amina Omar, Mazzin Rabi, Ali al Rifà e Karim Akari, che si suppone siano stati sottoposti a tremende torture?

Risposta

(6 ottobre 1987)

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 2961/86 ⁽¹⁾ dell'onorevole Crawley.

(¹) GU n. C 6 dell'11. 1. 1988, pag. 4.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 276/87

dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1987)

(88/C 61/14)

Oggetto: Cittadini britannici assunti dalla Commissione

Potrebbe la Commissione comunicare il numero di cittadini britannici assunti nei suoi servizi negli anni '85 e '86, distinguendo per le categorie A e B tra amministrazione, servizio linguistico, tecnico e di ricerca?

Risposta data dal sig. Christophersen

in nome della Commissione

(16 giugno 1987)

Il numero di cittadini britannici assunti dalla Commissione nei suoi servizi è stato:

Nel 1985:

	FO	RA/RT	Totale
A	17	8	25
L	7	0	7
B	4	0	4
Totale	28	8	36

Nel 1986:

	FO	RA/RT	Totale
A	14	6	20
L	7	0	7
B	13	0	13
Totale	34	6	40

FO = Amministrazione.

RA/RT = Ricerca e servizi tecnici.

L = Servizio linguistico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 354/87

dell'on. Jan Klinkenberg (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 maggio 1987)

(88/C 61/15)

Oggetto: Elenco dei contributi e dei prestiti destinati al distretto governativo di Weser-Ems (Bassa Sassonia) fino al 1986 incluso

Può la Commissione comunicare quali stanziamenti, fino al 1986 incluso, siano stati destinati dalla Comunità al distretto governativo di Weser-Ems (Bassa Sassonia), specificando a quali progetti siano stati assegnati e da quale Fondo siano stati tratti?

Risposta data dal sig. Varfis

in nome della Commissione

(13 novembre 1987)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 412/87

dell'on. Vincenzo Mattina (S—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 maggio 1987)

(88/C 61/16)

Oggetto: Abolizione di esenzioni fiscali per periodici e quotidiani

Ritenendo l'abolizione di esenzioni fiscali su quotidiani e periodici una vera e propria tassa sulla cultura, inammissibile in uno Stato democratico, chiedo alla Commissione quali motivazioni economico-sociali apporra ad una così grave decisione, pur nell'intento di realizzare l'armonizzazione delle aliquote IVA.

Risposta data da Lord Cockfield

in nome della Commissione

(9 ottobre 1987)

L'onorevole parlamentare è certamente al corrente della situazione attuale in materia di esenzione fiscale temporanea di cui beneficiano in taluni paesi i quotidiani ed i periodici. In allegato alla presente figura la tabella delle aliquote che gravano tali beni nei vari Stati membri.

È in base alla 6ª direttiva (articolo 28, paragrafo 2) (1), che la situazione ha potuto mantenersi a condizione che le deroghe cessino, al più tardi, al momento della soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli scambi tra Stati membri. Tale disposizione è stata accettata all'unanimità dagli Stati membri al momento dell'adozione della 6ª direttiva.

Nella sua comunicazione generale sul ravvicinamento delle aliquote e l'armonizzazione della struttura delle imposte indirette (2), la Commissione propone che libri, giornali e periodici, essendo articoli di prima necessità, siano gravati dall'aliquota ridotta in base alla struttura armonizzata dell'IVA. La Commissione ha deciso di autorizzare una fascia di variabilità per l'aliquota ridotta compresa tra il 4% e il 9% pur avendo raccomandato agli Stati membri, in vista dell'insediamento in questa fascia di alcuni settori sensibili, quali il settore culturale, di fissare la loro aliquota nella metà inferiore della medesima.

(1) GU n. L 145 del 3. 6. 1977, pag. 1.

(2) Doc. COM(87) 320 def.

Aliquote IVA applicabili al 15. 6. 1987

(in %)

	Quotidiani	Publicazioni periodiche	Libri
R.f. di Germania	7	7	7
Belgio	0 (1)	0 (1)	6
Danimarca	0 (2)	0 (2)	22
Francia	4 (3)	4	7
Irlanda	10	25	0
Italia	0 (4)	18 (5)	2
Lussemburgo	6	6	6
Paesi Bassi	6	4	6
Regno Unito	0	0	0
Grecia	3	3	6
Spagna	6	6	6
Portogallo	0	0 (6)	0

(1) L'aliquota zero si applica ai quotidiani e periodici che soddisfano talune condizioni. I periodici devono inoltre uscire almeno 50 volte all'anno.

(2) L'aliquota zero si applica alle forniture ed alle importazioni di giornali pubblicati almeno una volta al mese e agli abbonamenti ad un periodico straniero edito all'estero sottoscritti dai titolari.

(3) Aliquote speciali per Corsica (3,15%), Guadalupa, Martinica e Riunione (2%).

(4) L'aliquota zero è realizzata mediante l'eliminazione dell'IVA relativa alla fornitura di quotidiani e la deduzione delle imposte che gravano le immobilizzazioni delle tipografie, nonché mediante un'aliquota zero applicata alle forniture di carta agli editori.

(5) Applicazione dell'aliquota ridotta del 2% sui periodici a carattere politico, religioso, sportivo, sindacale, culturale.

(6) A condizione che la periodicità sia almeno mensile, diversamente l'8%.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 416/87 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B) alla Commissione delle Comunità europee

(20 maggio 1987)

(88/C 61/17)

Oggetto: Quote relative alla pesca della passera di mare e relative violazioni

Stando ai dati ufficiali, risulta che nel primo mese dell'anno i Paesi Bassi hanno superato, per quanto concerne le catture, i limiti in ben 5 zone. Nella zona VII h, j, k (sud Irlanda, ad eccezione del sud-est dell'Irlanda) i nostri vicini del Nord hanno pescato 186 tonnellate di sogliole, benché non fosse loro consentito di pescare sogliole. Nella zona VII e (Manica) essi non hanno il diritto di pescare passere di mare, ma in un mese sono tuttavia riusciti a pescarne ben 578 tonnellate, il che corrisponde al 42% del contingente annuo belga. Neppure nella zona VII h, j, k (sud Irlanda, ad eccezione del sud-est dell'Irlanda) è loro consentito pescare passere di mare però ne sono state indicate 1 511 tonnellate in un mese. Il TAC totale (quindi per tutti i paesi complessivamente) ammonta a 800 tonnellate, per cui i Paesi Bassi hanno superato per conto proprio del 90% questo contingente totale benché non ne avessero alcun diritto. La conseguenza sarà forse che quella zona verrà chiusa a tutti quanti nonostante il fatto che altri paesi che invece ne hanno il diritto non avranno ancora esaurito il loro contingente.

La Commissione può comunicare se questa situazione le è nota e se intende adottare delle misure in merito? In questo caso gli olandesi hanno effettivamente pescato in questa zona? Non c'è stato allora alcun controllo? Oppure non ci sono stati e hanno indicato detta zona nel registro CEE delle catture?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(7 luglio 1987)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 298/87 dell'on. Woltjer (1).

(1) GU n. C 315 del 26. 11. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 461/87 dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL) alla Commissione delle Comunità europee

(27 maggio 1987)

(88/C 61/18)

Oggetto: Scarichi di residui radioattivi nel Mar d'Irlanda da parte dell'impianto di ritrattamento di Sellafeld

La Commissione è al corrente del fatto che l'Irlanda presenterà nella prossima assemblea annua dei paesi aderenti alla

Convenzione di Parigi (1 - 3 giugno a Cardiff) una risoluzione volta a costringere la Gran Bretagna ad utilizzare le migliori tecniche disponibili onde por fine a breve termine agli scarichi di residui radioattivi nel Mar d'Irlanda o a chiudere altrimenti l'impianto di ritrattamento?

È esatto che nel 1978 la CEE ha aderito alla Convenzione di Parigi?

In caso di risposta affermativa, la Commissione può comunicare se è disposta a sostenere la risoluzione dell'Irlanda?

La Commissione può inoltre comunicare quali paesi della CEE aderiscono a detta Convenzione e se è in atto una qualche concertazione onde pervenire ad un coordinamento positivo delle posizioni?

La Commissione può comunicare in questo contesto quale sarà l'atteggiamento che gli altri paesi della CEE assumeranno quando si tratterà di votare la proposta irlandese?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(16 novembre 1987)

La Commissione, che ha rappresentato la Comunità europea alla riunione delle parti contraenti della Convenzione di Parigi (Cardiff, 1-3 giugno 1987), ha effettivamente ricevuto dal segretariato della suddetta convenzione una serie di documenti tra i quali figurano due proposte di raccomandazione presentate dalla delegazione irlandese.

La prima si riferisce allo smaltimento delle scorie radioattive degli stabilimenti nucleari scaricati nei tratti di mare che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Parigi. La proposta raccomanda di utilizzare la migliore tecnologia disponibile per minimizzare ed eliminare, nella misura del possibile, i residui radioattivi, rispettando nel contempo il sistema delle dosi massime raccomandate dalla Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP).

La seconda raccomandazione riguarda la chiusura dello stabilimento per il ritrattamento del combustibile nucleare di Sellafield. A questo proposito la Commissione è in possesso delle seguenti informazioni:

- il governo del Regno Unito vigila sul rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di radioprotezione contenute nella direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾;
- sono attualmente in corso di esecuzione alcuni progetti volti a migliorare la sicurezza dell'impianto e a ridurre i residui.

La Commissione ritiene quindi che non vi siano prove di violazione delle disposizioni comunitarie tali da giustificare una simile proposta.

La Commissione fa d'altronde osservare che le raccomandazioni della ICRP citate nella proposta di raccomandazione concernente lo smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente marino, sulle quali si basano del resto le disposizioni comunitarie in materia, ammettono che per ciascuna situazione specifica esiste un preciso livello di dose, raggiunto il quale sarebbe ingiustificato adottare ulteriori misure di riduzione.

Per effetto della decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975 ⁽²⁾, la Comunità è diventata parte contraente della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica. La convenzione è entrata in vigore il 6 maggio 1978, ossia 30 giorni dopo l'avvenuto deposito del settimo strumento di ratifica, di approvazione e di accettazione. La Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Portogallo, la Spagna, la Repubblica federale di Germania, il Belgio, l'Irlanda, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, sono parti contraenti della suddetta convenzione.

Per quanto concerne le proposte in parola, i risultati delle deliberazioni sono stati i seguenti:

- la proposta irlandese di ricorrere alla migliore tecnologia disponibile, è stata approvata dalla Commissione di Parigi, fatta salva la riserva di due delegazioni;
- il progetto di raccomandazione per la chiusura dello stabilimento di ritrattamento del combustibile nucleare di Sellafield è stato considerato da varie delegazioni come estraneo alla sfera di competenze della Commissione di Parigi e non è stato perciò discusso.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1 (modificata dalla direttiva 84/467/EURATOM del Consiglio — GU n. L 265 del 5. 10. 1984).

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 485/87
dell'on. Bodil Boserup (COM—DK)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1987)
(88/C 61/19)**

Oggetto: Controllo delle sovvenzioni all'agricoltura

Si ha notizia che in Italia 800 persone sono state denunciate per aver percepito senza diritto le sovvenzioni per il grano. È assai inquietante che i controlli della Commissione siano tanto scarsi da consentire la riscossione di contributi per superfici inesistenti. Nel caso in questione sono state erogate sovvenzioni per superfici che corrispondono a tre volte il territorio globale dei comuni in questione.

La Commissione può far sapere quali passi abbia compiuto per intensificare i controlli? A questo proposito ricordo che io stessa, nell'ottobre 1986 con l'interrogazione H - 620/86 ⁽¹⁾,

ho richiamato la sua attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli e non ho ancora ricevuto le informazioni promesse sulle sue nuove iniziative in questo senso.

(¹) Discussioni del Parlamento europeo n. 346, del dicembre 1986.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1987)

La Commissione non ha mai cessato di prendere i provvedimenti più adeguati per la prevenzione, la repressione e l'eliminazione delle frodi commesse a danno dei fondi comunitari.

In tale contesto, essa ha deciso di avviare un'indagine — attualmente in corso — sugli aiuti comunitari alla produzione di frumento duro in Italia. Questa indagine, che prevede fra l'altro controlli in loco, è iniziata prima che la stampa desse notizia della frode scoperta in Sicilia, alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

Secondo quanto consta alla Commissione, le autorità italiane stanno già occupandosi di questa irregolarità. In virtù delle disposizioni della CEE, esse dovranno comunicare alla Commissione ogni elemento utile circa la frode in causa e compiere i passi necessari per recuperare le somme indebitamente versate nel quadro degli aiuti comunitari.

La Commissione segue dappresso l'evoluzione del settore, per poter eventualmente adottare le misure più opportune; i risultati dell'indagine sopra citata le faciliteranno notevolmente il compito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 506/87

dell'on. Claude Wolff (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1987)

(88/C 61/20)

Oggetto: Lungaggini nelle procedure di esportazione verso la Spagna

Alcune imprese francesi si lamentano del fatto che, a causa di formalità amministrative supplementari, fra cui in particolare la necessità di ottenere un certificato che garantisca il marchio europeo, pratica che richiede una procedura lunga e complessa, incontrano più difficoltà di prima nell'esportare beni verso la Spagna.

Può la Commissione precisare se, da quando la Spagna è membro della CEE, il numero delle formalità amministrative per l'esportazione è aumentato per sovrapposizione delle

formalità europee a quelle propriamente nazionali? In caso affermativo, ritiene compatibile questa situazione con l'intenzione di aprire totalmente le frontiere? Che cosa intende fare per correggere tali abusi?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(17 settembre 1987)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver richiamato l'attenzione sulle difficoltà incontrate da alcune imprese francesi per le loro esportazioni verso la Spagna.

Al fine di poter esaminare tali problemi ai sensi degli articoli 30 e successivi del trattato CEE e 42 e successivi dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a trasmettere tutti gli elementi di cui dispone e in particolare le informazioni sugli ostacoli concreti incontrati dagli operatori economici e la forma in cui si presentano tali ostacoli (licenze, omologazione preventiva, certificati, ecc.).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 515/87

dell'on. Anthony Simpson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1987)

(88/C 61/21)

Oggetto: Utilizzo da parte di coniugi non residenti di autovetture importate in via temporanea

La direttiva 83/182/CEE del Consiglio (¹) detta disposizioni in materia di franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto da uno Stato membro all'altro. Ai sensi dell'articolo 3, tale esenzione è concessa a condizione che: a) il privato che importa abbia «la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea», utilizzi il mezzo di trasporto per uso privato, e b) il veicolo non sia prestato a residenti dello Stato di importazione temporanea.

Senonché accade sempre più frequentemente che, in conseguenza delle odierne condizioni di lavoro, coppie sposate abbiano la loro «residenza normale» in Stati membri diversi.

1. In tali circostanze,

- a) è possibile per chi abbia temporaneamente importato un'autovettura in uno Stato membro diverso da quello di normale residenza prestare il veicolo in questione al coniuge, se quest'ultimo risiede normal-

mente nello Stato membro di temporanea importazione, o ciò è vietato dalle disposizioni della direttiva?

- b) Considera la Commissione fattispecie distinte il «prestare» e il «permettere al coniuge di utilizzare la propria autovettura»?
2. Qualora la prassi suddetta fosse in contrasto con la direttiva, può la Commissione proporre un apposito emendamento alla stessa, per ovviare a una evidente assurdità legalistica che, oltre a limitare la libera circolazione dei residenti nella Comunità, mostra di ignorare disinvoltamente le normali abitudini delle coppie sposate?

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(20 agosto 1987)

1. Secondo il disposto dell'articolo 3, lettera b), della direttiva 83/182/CEE, un veicolo importato temporaneamente in franchigia doganale in uno Stato membro non può essere prestato ad un residente di quest'ultimo Stato. La direttiva non fa alcuna eccezione a questa norma. Quest'ultima si applica quindi anche al coniuge.

2. La Commissione è conscia che questa norma crea problemi per i cittadini della Comunità soprattutto per le coppie. Per questo motivo, nella sua proposta di direttiva del 4 febbraio 1987 che modifica la direttiva 83/182/CEE (¹), ha previsto disposizioni che migliorerebbero nettamente la situazione dei cittadini. Tali disposizioni (vedi articolo 1, secondo comma, lettera b), e terzo comma, lettera c), consentirebbero ai familiari del privato, residenti nello Stato membro d'importazione temporanea, di poter ugualmente utilizzare tale veicolo nei periodi in cui il privato, che ha importato il veicolo, si trova nello Stato membro d'importazione temporanea.

(¹) GU n. C 40 del 18. 2. 1987, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 519/87

dell'on. Mechthild Roth (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 giugno 1987)

(88/C 61/22)

Oggetto: Esportazione di carne suina trasformata nel Regno Unito

Agli inizi del corrente anno la città di Paderborn è stata pregata dall'ambasciata della Repubblica federale di Germania nel Regno Unito di contribuire a un tradizionale

ricevimento annuale con 170 chilogrammi di specialità westfaliche. Il ministero per il commercio britannico ha dapprima vietato l'importazione motivandola col fatto che la città di Paderborn non disponeva di una licenza comunitaria per l'esportazione di carne suina trasformata.

Dopo il rilascio in extremis di una licenza all'importazione, il ministero per il commercio ha preteso da Paderborn una licenza CEE per la trasformazione di carne, documento che una città non può ovviamente avere. A titolo di cortesia, si è infine autorizzata l'importazione di 30 chilogrammi di carni e salumi, un quantitativo di gran lunga insufficiente per i 150 ospiti. È così fallito il tentativo di esportare 170 chilogrammi di carne suina trasformata dalla Germania in Gran Bretagna.

Può la Commissione CEE confermare tale episodio?

Qual è il suo giudizio sul medesimo?

Di quali licenze comunitarie si tratta?

Su quale base giuridica ha agito il ministero per il commercio britannico?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(17 novembre 1987)

La Commissione non è venuta a conoscenza dei fatti esposti dall'onorevole parlamentare.

Essa svolge un'indagine presso gli Stati membri interessati e non mancherà di informare l'onorevole parlamentare sui suoi risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 529/87

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 giugno 1987)

(88/C 61/23)

Oggetto: Regioni agricole colpite dalla disoccupazione

La Commissione ritiene che l'acquisto da parte degli Stati delle produzioni agricole in via di abbandono potrebbe rappresentare una soluzione contro il degrado di alcune regioni agricole colpite dalla disoccupazione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1987)

La Commissione è al corrente del fatto che in Spagna esistono disposizioni specifiche, che consentono alle pubbliche auto-

rità di acquistare terre non sfruttate, per cederle a lavoratori agricoli, che possono in tal modo trovare un'occupazione. Non risulta che un regime analogo esista in altri Stati membri.

I regimi fondiari nazionali non rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEE e pertanto la Commissione non può prevedere l'estensione di dette misure spagnole a tutta la Comunità. Inoltre, sebbene tali misure possano costituire, in determinate situazioni, un rimedio al degrado di alcune zone agricole colpite dalla disoccupazione, la situazione di mercato, in molte branche agricole nella Comunità, richiede piuttosto una riduzione della produzione e, di conseguenza, un incitamento a non produrre.

Per quanto riguarda i prezzi, gli accordi internazionali per la stabilizzazione dei prezzi di un certo numero di prodotti hanno dato risultati tutt'altro che incoraggianti; inoltre, la Commissione non avverte negli ambienti interessati una diffusa disponibilità ad impegnarsi in tal senso.

Quanto alle azioni a breve termine previste per ottenere una maggiore apertura del mercato giapponese, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 490/87 del sig. Jackson ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 42 del 15. 2. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 554/87

dell'on. Anthony Simpson (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 giugno 1987)
(88/C 61/24)

Oggetto: Crisi dell'industria europea della concia

Può la Commissione precisare quali misure sono state adottate dalla Comunità europea a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 1984 e quali misure sono previste nell'immediato futuro in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5 della risoluzione riguardante le tariffe giapponesi?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**
(20 agosto 1987)

La Commissione ha portato avanti, se non addirittura rafforzato, la sua azione in tutti i settori contemplati dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 1984. In particolare, è intervenuta a più riprese presso le autorità dei paesi fornitori di pellami, segnatamente India e Brasile, per indurle a liberalizzare le esportazioni di detti prodotti; si è adoperata nel quadro del GATT per ottenere l'apertura di alcuni mercati; ha vigilato che, dato il carattere particolarmente sensibile del settore, nessuna distorsione di concorrenza si verificasse a seguito di aiuti nazionali; infine, ha sostenuto alcune iniziative intraprese dall'industria interessata nel campo della ricerca e dello sviluppo.

Per quanto riguarda il dumping, non avendo ricevuto alcuna denuncia e non avendo potuto essa stessa individuare pratiche di tal genere, dopo la risoluzione sopraccitata, la Commissione non ha intrapreso alcuna azione. I problemi di nomenclatura vengono trattati a livello internazionale e non sembra opportuno che la Comunità in quanto tale adotti un sistema che potrebbe non essere riconosciuto dai suoi partner negli scambi internazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 560/87

degli on. Jochen van Aerssen, Elmar Brok, Otto Habsburg,
Hans Poetschki (PPE—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 giugno 1987)
(88/C 61/25)

Oggetto: Traffico di transito della CEE con l'Austria

L'Austria e la Commissione europea hanno posizioni diverse in materia di politica dei trasporti. Ad esempio c'è il pericolo che l'Austria non tolleri più un ulteriore aumento degli autotrasporti di transito attraverso l'autostrada del Brennero e intenda spostarne il flusso sulla ferrovia.

La CEE ha invece deciso di liberalizzazione entro il 1992 gli autotrasporti intracomunitari di merci, ivi incluse le correnti di traffico dall'Italia verso tutti gli Stati membri a nord delle Alpi.

Considerando che il cancelliere austriaco Franz Vranitzky ha dichiarato che il suo paese mira a diventare membro a pieno titolo della CEE, il problema sopra delineato può essere risolto soltanto applicando il principio delle parità di trattamento. Anziché stare lì a operare delimitazioni o esclusioni, sarebbe opportuno raggiungere un'intesa su una «strategia dell'integrazione». Chiediamo alla Commissione:

1. ritiene essa necessaria una tale strategia?
2. in caso affermativo, reputa opportuni i seguenti strumenti:
 - rinuncia alle limitazioni quantitative degli autotrasporti interstatali di merci, ivi incluso il traffico di transito,
 - autorizzazione del cabotaggio che dovrà svolgersi in base alle regole tuttora in fase di messa a punto nella CEE,

- incorporazione degli autotrasporti di merci tra Stati della CEE nel futuro ordinamento del mercato,
- partecipazione all'armonizzazione delle più importanti condizioni di concorrenza, ad esempio imposte e tributi, dimensioni e peso dei veicoli?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

1. La Commissione non è a conoscenza della dichiarazione del cancelliere austriaco citata dagli onorevoli parlamentari.

2. Non è possibile definire fin d'ora il contenuto che potrebbe assumere la collaborazione tra l'Austria e la Comunità nel settore dei trasporti, che dovrà essere definito di comune accordo con detto paese.

La Commissione si è già occupata dei vari punti indicati dagli onorevoli parlamentari e i risultati dell'esame sono serviti all'elaborazione di una proposta di decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati, nel settore dei trasporti, tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Confederazione elvetica e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 585/87

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1987)

(88/C 61/26)

Oggetto: Abbigliamento protettivo per le persone che devono affrontare cani idrofobi

Può la Commissione fornire dettagli in merito all'abbigliamento protettivo più appropriato, disponibile nella Comunità, per agenti che debbano affrontare cani idrofobi? Il ministero dell'agricoltura del Regno Unito approva l'uso dei completi antirabbia «Barker Rabies Suit» della ditta Captorlite, che sono però pesanti e ingombranti e sta cercando un abbigliamento più agile qualora esso venga prodotto.

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(13 novembre 1987)

La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 593/87

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1987)

(88/C 61/27)

Oggetto: IVA sui giornali «liberi»

Può specificare la Commissione come siano trattati, in termini di imposizione IVA, i giornali «liberi» nei vari paesi della Comunità che impongono attualmente l'IVA su libri e periodici?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(23 ottobre 1987)

Una delle condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA ⁽¹⁾, che stabilisce i casi soggettivi all'imposta, è che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all'interno di uno Stato membro devono essere effettuate a titolo oneroso (ossia in cambio di una qualsiasi forma di pagamento). Ciò significa, salvo talune eccezioni, che se non c'è pagamento, come nel caso della fornitura di giornali gratuiti, non può sorgere l'obbligo dell'IVA.

Se tuttavia un'impresa ricava entrate dalla pubblicità su tali giornali gratuiti o riceve un contributo da altre fonti, tali entrate sarebbero soggette all'IVA. In questi casi potrebbe essere concesso un credito per l'IVA dovuta sugli acquisti in conformità con le norme applicabili ai soggetti IVA.

La Commissione non è a conoscenza di alcuna divergenza esistente negli Stati membri rispetto alla posizione più sopra illustrata. Per quanto riguarda le aliquote IVA vigenti attualmente negli Stati membri per i giornali, libri e servizi di pubblicità la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 412/87 del sig. Mattina ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17. 5. 1977 — GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

⁽²⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 596/87

dell'on. Stephen Hughes (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1987)

(88/C 61/28)

Oggetto: Desolfurazione per le centrali termoelettriche a carbone

Può la Commissione illustrare a grandi linee l'insieme delle sue proposte concernenti il trattamento delle emissioni dalle centrali termoelettriche a carbone, con particolare riguardo

alla desolfurazione, e indicare il modo in cui, a suo avviso, vari Stati membri stanno perseguendo tale politica?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1987)

Il 15 dicembre 1983 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente la limitazione delle emissioni di inquinanti originate dai grandi impianti di combustione ⁽¹⁾, modificata il 18 febbraio 1985 ⁽²⁾ in seguito al parere del Parlamento.

La proposta in questione concerne tutti gli impianti di combustione la cui potenza termica nominale supera 50 MW, comprese le centrali termoelettriche a carbone.

Per quest'ultima categoria d'impianti la proposta comporta in particolare:

- per le nuove centrali, il rispetto di limiti di emissione di SO₂ che, nel caso delle grandi centrali che superano 100MWth, implicano la desolfurazione al 90% dei fumi (400 mg SO₂/Nm₃);
- per le centrali esistenti, delle riduzioni di emissioni di SO₂ che, nel quadro di programmi nazionali, consentono di raggiungere entro il 1993 per l'insieme dei grandi impianti di combustione un obiettivo globale di riduzione delle emissioni di questo inquinante del 60% rispetto alle emissioni delle stesse sorgenti nel 1980.

Inoltre, la direttiva 84/360/CEE, già approvata dal Consiglio il 28 giugno 1984 ⁽³⁾, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico generato dagli impianti industriali, istituisce l'obbligo delle autorizzazioni preliminari, in particolare per le centrali in questione, autorizzazione che può essere rilasciata soltanto se viene applicata la migliore tecnologia disponibile per la riduzione dell'inquinamento atmosferico (in particolare dell'SO₂). La data limite per l'applicazione di questa direttiva è il 30 giugno 1987. La Commissione sta valutando i provvedimenti presi dagli Stati membri in questo contesto.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 21. 2. 1984.

⁽²⁾ Doc. COM(85) 47 def.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 633/87

dell'on. Leen van der Waal (NI—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1987)

(88/C 61/29)

Oggetto: Pellegrinaggio di funzionari a Santiago di Compostela

Secondo notizie pubblicate dalla stampa, un gruppo di un centinaio di funzionari della Comunità europea ha compiuto

un pellegrinaggio a Santiago di Compostela in occasione del trentennale della fondazione della Comunità europea.

1. Può far sapere la Commissione se tali notizie corrispondono al vero?
2. In caso affermativo, può la Commissione indicare se i partecipanti hanno effettuato il pellegrinaggio a Santiago di Compostela nella loro veste di funzionari europei o come privati?
3. Può la Commissione spiegare per quali motivi un pellegrinaggio verso un santuario cattolico figura nell'elenco dei festeggiamenti ufficiali in occasione del trentesimo anniversario del trattato di Roma? (vedi Revised Paper 3/87: 1987-Celebrations for the 30th anniversary of the Treaty of Rome).
4. Può far sapere la Commissione se, per quanto riguarda le questioni attinenti ai rapporti tra Chiesa e Stato, ritiene di dover assumere una posizione indipendente e rispettare il principio della separazione fra Chiesa e Stato?
5. In caso affermativo, riconosce la Commissione che il suo comportamento relativamente ai punti 2 e 3 è in contrasto con una siffatta posizione indipendente e rappresenta una violazione del suddetto principio?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 agosto 1987)

1. Un gruppo di un centinaio di cittadini degli Stati membri della CEE ha compiuto un pellegrinaggio a Santiago de Compostela in occasione del trentennale della fondazione della Comunità europea.

2. La partecipazione è avvenuta a titolo personale, nonostante la maggior parte dei pellegrini fosse costituita da funzionari delle principali istituzioni comunitarie, compreso il Parlamento europeo.

3. Il «documento riveduto 3/87: Celebrazioni in occasione del trentesimo anniversario del trattato di Roma» era stato preparato per fornire un elenco indicativo dei vari eventi organizzati per contrassegnare il trentennale. Scopo dell'elenco era fornire un quadro completo di quanto avveniva nella Comunità. Quando l'organizzazione del pellegrinaggio è stata comunicata alla Commissione, questo è stato aggiunto all'elenco degli avvenimenti.

4 e 5. Le relazioni fra Stato e Chiesa non rientrano nelle competenze e nelle attribuzioni della Commissione; pertanto non si tratta semplicemente di indipendenza ma di neutralità in materia.

In ogni caso la Commissione considera con rispetto e attenzione le varie iniziative adottate da gruppi religiosi ufficiali rappresentati nella Comunità, specialmente quando essi sostengono l'integrazione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 645/87
dell'on. Carlo Robles Piquer (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 giugno 1987)
(88/C 61/30)

Oggetto Adeguamento al mercato offshore

La necessità di adeguarsi al nuovo mercato offshore per quanto riguarda la costruzione di piattaforme galleggianti per l'esplorazione di giacimenti petroliferi, ha indotto taluni cantieri navali della Comunità europea a fare importanti trasformazioni del loro sistema produttivo in modo da adeguarlo alle nuove esigenze di mercato.

Ora, questi lavori di trasformazione così importanti vanno eseguiti in collaborazione con enti internazionali specializzati in questo particolare settore, giacché la costruzione delle suddette piattaforme deve rispondere a precisi criteri di qualità e sicurezza che a loro volta implicano un'organizzazione e un metodo di lavoro particolari, nonché una necessaria preparazione tecnica per le revisioni e manutenzioni periodiche.

Data l'importanza di questi lavori di riconversione sotto diversi punti di vista, basti pensare al problema della crisi della cantieristica navale e alla necessità di promuovere le prospezioni sottomarine al fine di rilevare l'esistenza di giacimenti petroliferi, quali aiuti destina la Comunità europea ai cantieri navali che negli Stati membri stanno ristrutturandosi per adeguarsi al mercato offshore e quali strumenti mette essa a disposizione per il riciclaggio dei lavoratori che dovranno essere in grado di costruire qualsiasi tipo di piattaforma di trivellazione?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(9 ottobre 1987)

La Commissione intende rilevare in primo luogo che in considerazione dell'attuale situazione di mercato non è possibile considerare la riconversione dei cantieri navali ai fini della costruzione di grandi piattaforme e impianti offshore come un'alternativa auspicabile per tale industria. Infatti l'esperienza passata ha dimostrato che un cantiere richiede una ristrutturazione radicale per poter costruire tali impianti, al punto di non essere più adatto alla normale costruzione navale. Molti cantieri che hanno tentato in passato di sopravvivere effettuando soltanto un trasferimento parziale delle attività sono falliti in tale tentativo.

Inoltre, le prospettive per il mercato delle costruzioni di impianti e piattaforme offshore sono così incerte a causa dell'eccessiva offerta di impianti a livello mondiale che la capacità degli attuali cantieri per costruzioni offshore (sia ristrutturati che di nuova costituzione) deve essere considerata più che sufficiente per la domanda futura.

Quanto esposto in precedenza riguarda la costruzione di grandi e massicci impianti offshore; la costruzione di imbarcazioni speciali per varie attività ausiliarie offshore (rimorchiatori per il mareggio di ancore, navi appoggio e rifornimento) non richiede speciali ristrutturazioni di un cantiere che costruisce normalmente tipi analoghi di navi (per es. rimorchiatori, chiatte, imbarcazioni per lavori in alto mare).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 664/87
dell'on. Gordon Adam (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 giugno 1987)
(88/C 61/31)

Oggetto: Progetto Grimethorpe per un impianto di combustione a letto fluido

Nel Regno Unito stanno circolando delle relazioni in cui si critica il progetto Grimethorpe, che usufruisce del supporto finanziario delle Comunità.

La Commissione ha esaminato recentemente questo progetto e, in caso affermativo, quali conclusioni ne ha tratto?

Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione
(20 agosto 1987)

In base al regolamento (CEE) n. 1890/84 del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce misure particolari di interesse comunitario relative alla strategia energetica, la Commissione ha concesso un aiuto finanziario di 3,82 milioni di ECU a questo progetto.

La Commissione ha eseguito un controllo finanziario ma il regolamento non prevede che essa compia una valutazione tecnica del progetto.

⁽¹⁾ GU n L 177 del 4 7 1984, pag 7

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 688/87
dell'on. Barbara Schmidbauer (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1987)
(88/C 61/32)

Oggetto Radiazioni e trisomia 21

1. Secondo notizie stampa, gli scienziati dell'Istituto per la genetica umana dell'Università libera di Berlino hanno constatato un aumento delle malformazioni in bambini nati nove mesi dopo l'incidente al reattore di Chernobyl. Il

numero dei casi di trisomia 21 (conosciuta anche come sindrome Down o mongolismo) è aumentato in misura considerevole, come dimostra altresì un rilevamento statistico condotto contemporaneamente dal medesimo Istituto di Berlino in 40 laboratori tedeschi sulle amniocentesi praticate quattro mesi dopo il concepimento. Si individua pertanto una stretta connessione tra le anomalie cromosomiche individuate e il disastro di Chernobyl sia sotto il profilo temporale che quello spaziale.

- a) È la Commissione a conoscenza di analoghi risultati di indagini e di statistiche condotte in altri Stati membri?
- b) in caso negativo, è disposta la Commissione ad incentivare e appoggiare tali indagini in collaborazione con gli Stati membri?

2. Nel periodo che va dalla metà del 1962 al 1965 le radiazioni provocate dal fall-out dei test nucleari condotti sulla terra erano decisamente paragonabili a quelle di Chernobyl.

- a) Dispone la Commissione di materiale statistico dal quale si evinca che nel medesimo periodo si è manifestato nei paesi della Comunità un aumento delle nascite di bambini affetti dall'anomalia cromosomica trisomia 21?
- b) In caso negativo, è disposta la Commissione a elaborare una statistica al riguardo in collaborazione con gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(21 ottobre 1987)**

Una correlazione tra esposizione e aumento dell'incidenza della sindrome di Down, come riferito dall'Istituto di genetica umana di Berlino, non è stata dimostrata. Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 377/87 del sig. Kuijpers ⁽¹⁾. Lo studio tedesco sul fluido amniotico quattro mesi dopo la concezione non ha mostrato un numero più elevato di casi di sindromi di Down nemmeno durante il periodo preso in considerazione.

1. Un sistema di sorveglianza delle anomalie congenite (EUROCAT) è stato proposto dalla Commissione nell'ambito del programma di ricerca medica e sanitaria. Uno degli obiettivi del progetto EUROCAT è quello di valutare il rischio per la riproduzione umana, connesso con catastrofi ambientali e di studiare le cause del verificarsi di anomalie congenite di cui si parla nell'interrogazione.

In risposta, all'annuncio proveniente da Berlino, sono state studiate sindromi di anomalie cromosomiche registrate dal gennaio 1986 al marzo 1987 in diciotto archivi EUROCAT. In nessun archivio è stata osservata una significativa concentrazione di tali sindromi durante il

periodo gennaio-marzo 1987. Nell'ambito di EUROCAT verranno avviati studi più approfonditi sulla sindrome di mutazione monogenica dominante per formulare un'adeguata valutazione dell'impatto genetico dell'incidente nucleare di Chernobyl.

2. La Commissione non dispone di alcun materiale statistico su un aumento d'incidenza della trisomia negli Stati membri durante il periodo compreso tra il 1962 e il 1965, quando venne registrato un aumento del livello di radioattività nell'ambiente a causa degli esperimenti nucleari.

D'altra parte, siamo al corrente di studi epidemiologici approfonditi eseguiti in aree ad alto livello naturale di radioattività e in casi di bambini irradiati nel grembo materno a Hiroshima e Nagasaki; tuttavia, tali studi non hanno ancora dimostrato che la trisomia sia stata causata da radiazioni in seguito ad esposizioni molto maggiori. I risultati degli esperimenti su animali indicano pure che casi di trisomia non sono previsti dopo esposizione alle radiazioni.

Attualmente non si intende condurre una ricerca sulle malformazioni che si sono verificate durante il periodo summenzionato. Si attendono innanzitutto i risultati finali dello studio cui si fa riferimento al paragrafo 1 prima di raccogliere ulteriore materiale statistico.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 29. 12. 1987, pag. 25.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 734/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 luglio 1987)
(88/C 61/33)**

Oggetto: Aziende forestali e fiscalità

1. La Commissione condivide l'opinione secondo cui la redditività delle aziende forestali di specie a crescita lenta è più o meno condizionata dalle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i diritti di successione e/o altre tasse diverse?
2. La Commissione dispone attualmente di un prospetto sintetico dei regimi fiscali degli Stati membri in materia forestale: trattenuta immobiliare, diritti di successione, tasse sui tagli e/o transazioni?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(15 ottobre 1987)**

1. La Commissione è consapevole del fatto che la redditività dei boschi di specie a crescita lenta è normalmente ridotta rispetto a quelli a crescita più rapida.

I boschi privati, come tutti gli altri settori economici produttivi, sono soggetti ad imposte riscosse annualmente o in caso di compravendita o successione secondo aliquote differenti nei singoli Stati membri. Per pagare le imposte sugli utili di esercizio o sul patrimonio, e ciò vale anche per tutti gli altri settori economici, risulta talvolta necessario vendere una parte del bene soggetto all'imposta. A questo riguardo la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare anche alla risposta data all'interrogazione scritta n. 2392/84 dell'on. Glinne ⁽¹⁾.

2. La Commissione non è in possesso di informazioni aggiornate sugli oneri fiscali gravanti sulla proprietà forestale, ma dispone di uno studio relativo agli anni '70, pubblicato nel 1981, di cui trasmette copia all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. C 228 del 9. 9. 1985.

Occupazione assorbita dai singoli settori in percento dell'occupazione totale nell'industria ambientale — 1978

Settori dell'offerta		Settori della domanda	
Costruzione	25 % +	Industria	20 % -
Ingegneria ed elettromeccanica	17 % -	Servizi pubblici	30 % +
Beni strumentali	1 %		
Altri	7 %		
Totale	50 %		50 %

Per ciascun settore i segni + o - indicano la direzione in cui probabilmente si orienteranno le stime (ad esempio, è probabile che il settore della costruzione assorba più del 25 % dell'occupazione complessiva mentre quello dell'ingegneria meccanica ne assorba meno del 17 %).

(Fonte: L'industria ambientale nella CEE: occupazione e R e S nel prossimo decennio, relazione FAST EUR 8941, 1984).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 736/87 dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B) alla Commissione delle Comunità europee

(9 luglio 1987)
(88/C 61/34)

Oggetto: Ambiente e occupazione

Al paragrafo 13 della sua comunicazione relativa alla potenziale creazione di posti di lavoro rappresentata dalle misure a favore dell'ambiente (doc. COM(86) 721 def.) la Commissione precisa che, secondo lavori recenti, «l'industria dell'ambiente» della Comunità potrebbe assorbire tre milioni di occupati verso la fine del secolo.

Potrebbe la Commissione dire quali sono questi lavori e come è possibile procurarseli?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(11 settembre 1987)

La cifra di 3 milioni di posti di lavoro nel settore ambientale entro la fine del secolo è da considerarsi come un dato estimativo, basato su caute stime sulla consistenza numerica dei posti di lavoro legati all'ambiente nei dodici Stati membri nel 1978 e sulle previsioni di aumento in linea con il prevedibile progresso del PNL comunitario entro la fine del secolo.

Ciò presuppone implicitamente che restino invariati i tipi d'impiego all'interno del settore. I settori d'occupazione sarebbero i seguenti:

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/87 dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B) alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1987)
(88/C 61/35)

Oggetto: Centrale nucleare di Chooz — Lagnanza di cittadini belgi — Problemi transfrontalieri di protezione dell'ambiente

Cinquanta cittadini belgi residenti nei dintorni immediati della centrale di Chooz (Francia) (dipartimento della Mosa) hanno citato in giudizio il governo e lo Stato belga per danni e interessi per avere accettato la messa in servizio, da parte dell'EDF (Francia) di un nuovo reattore, «trascurando la sicurezza e la salute a vantaggio di interessi essenzialmente economici».

È l'Associazione europea «Diritto contro la ragion di Stato» che ha portato quest'azione dinanzi ai tribunali.

Questo fatto pone nuovamente il problema dell'applicazione delle norme europee per la protezione dell'ambiente, legata ai rischi di inquinamento nucleare transfrontaliero che può essere causato da località prossime alle frontiere di uno Stato membro (Chooz, Doel, ecc.).

Il fiume Mosa, le cui acque servono ad alimentare le centrali di Chooz, è anch'esso interessato da un inquinamento termico e molecolare lungo tutto il suo corso a valle che — ricordiamo — approvvigiona anche l'Olanda in acqua potabile.

Qual è la posizione della Commissione su tale questione?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(11 novembre 1987)

La Commissione ricorda la risposta fornita su questo stesso argomento all'interrogazione orale H-228/87 dell'on. Boesmans ⁽¹⁾.

Per quanto concerne in particolare le conseguenze derivanti dalla discarica di sostanze radioattive nel fiume Mosa la Commissione ha riunito un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri interessati dal bacino della Mosa. L'incarico affidato a tale gruppo prevedeva tra l'altro:

- l'elaborazione di un inventario delle discariche di sostanze radioattive nel bacino della Mosa che copra tutte le fonti di tali discariche;
- la misurazione della radioattività nell'acqua, nei prodotti e nei sedimenti della Mosa e dei suoi affluenti;
- l'impiego di acqua, prodotti e sedimenti e
- la valutazione delle dosi individuali e collettive che ne risultano.

Una prima relazione di questo gruppo di esperti è stata pubblicata nel 1986 ⁽²⁾, e stando ad essa si può concludere che gli effetti radiologici delle discariche complessivamente facenti capo alle attività civili nel bacino della Mosa rappresentano una frazione pressoché trascurabile dei limiti dosimetrici, imposti dalle direttive del Consiglio, che stabiliscono le norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo, n. 2-352 (sessione del 17. 6. 1987).

⁽²⁾ EUR 10670 «The Radiological Exposure of the Population in the Meuse Basin».

⁽³⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 758/87

**degli on. Vassilis Ephremidis, Dimitrios Adamou e
Alexandros Alavanos (COM—GR)**

alla Commissione delle Comunità europee

(9 luglio 1987)

(88/C 61/36)

Oggetto: Problemi della suinicoltura greca

La suinicoltura greca si trova di fronte al pericolo di essere addirittura distrutta a causa dei deleteri importi compensativi monetari negativi (ICM) imposti dalla CEE al nostro paese.

Con il sistema degli ICM le carni suine importate in Grecia da paesi della CEE (Germania, Paesi Bassi) ricevono in concreto una sovvenzione di 37 dracme per chilo, con i seguenti risultati:

- a) si creano condizioni disuguali di concorrenza per la produzione greca;
- b) al momento attuale restano invenduti 100 000 maiali, per giunta di qualità superiore;
- c) si impongono al nostro paese enormi spese in valuta estera per le importazioni dalla CEE;
- d) migliaia di piccoli e medi allevatori di maiali vengono costretti al fallimento e all'abbandono della loro attività.

Di fronte a tale situazione intende la Commissione abolire gli ICM negativi per le carni suine e quali misure intende adottare onde aiutare la suinicoltura greca che corre il pericolo di essere distrutta?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

La Commissione continua a ritenere che l'applicazione degli ICM costituisca un intralcio agli scambi dei prodotti agricoli che va eliminato. D'altra parte, l'adeguamento del tasso di conversione agricolo al valore reale della dracma greca avrebbe implicato un notevole aumento (oltre il 40%) dei prezzi agricoli in Grecia, in netto contrasto con la politica di austerità condotta dal governo ellenico e con l'obiettivo attuale della politica agraria comune, vale a dire il controllo della produzione. Cercando di conciliare questi due obiettivi opposti, il Consiglio, su proposta della Commissione ⁽¹⁾, ha deciso per il settore delle carni suine, nel quadro del pacchetto prezzi per la campagna 1987 - 1988, uno smantellamento di 13,5 punti degli ICM negativi greci.

È stato inoltre istituito, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1987, un regime ⁽²⁾ che prevede, entro certi limiti, una maggiore stabilità degli ICM per questo settore. Infatti, qualora l'andamento del tasso di cambio della dracma rendesse necessaria la creazione di ICM supplementari, il tasso di conversione agricolo dovrà essere adeguato per mantenere immutato l'ICM per il settore delle carni suine.

Un terzo elemento che rende più rosee le prospettive agromonetarie è il regime di smantellamento automatico dei nuovi ICM che è appena entrato in vigore (regolamento (CEE) n. 1889/87) ⁽³⁾.

La Commissione non prevede attualmente altre misure per il settore delle carni suine.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1890/87 — GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1677/85 — Articolo 6 bis introdotto dal regolamento (CEE) n. 1889/87 — GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 760/87**dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(9 luglio 1987)**(88/C 61/37)*

Oggetto: Differenze di trattamento tra i salariati olandesi del settore agricolo che operano in Belgio e i salariati belgi del medesimo settore che operano nei Paesi Bassi

Nell'area frontaliere costituita da Zelanda/Brabante settentrionale (NL) e Fiandre (B) le aziende agricole si avvalgono di molti salariati agricoli transfrontalieri autonomi, ma va notato che i salariati fiamminghi operanti nei Paesi Bassi devono soddisfare condizioni assai meno esigenti di quelle previste per i salariati olandesi che operano nelle Fiandre.

I salariati olandesi desiderosi di operare nelle Fiandre devono richiedere a Bruxelles un numero di codice IVA e, inoltre, designare un loro delegato belga giuridicamente responsabile. Questo delegato deve provvedere alla contabilizzazione relativa alle attività svolte dal lavoratore in Belgio e portarsi garante per il pagamento dell'IVA dovuta. Di norma questi delegati chiedono al salariato una cauzione (minimo di 300 000 FB).

Si aggiunga che il salariato, nell'esercizio del suo lavoro sul territorio fiammingo, è tenuto ad aver con sé costantemente documenti dai quali risultino la sua identità, quella del datore di lavoro, il tipo di attività che svolge e i relativi orari.

Il salariato fiammingo che desidera operare nei Paesi Bassi non è affatto tenuto a designare un suo delegato responsabile per l'IVA e, in genere, non deve neppure procedere al versamento dell'IVA il cui importo viene trattenuto dal datore di lavoro olandese. Il lavoratore fiammingo, poi, non è tenuto a presentare i suoi documenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Queste differenze di trattamento inducono una distorsione della concorrenza per cui il flusso dei salariati agricoli belgi verso i Paesi Bassi è assai più abbondante di quello dei salariati agricoli olandesi in Belgio.

La Commissione può indicare se dispone di strumenti atti a porre fine a questa forma di distorsione della concorrenza?

La Commissione è disposta ad invitare il governo belga ad un alleggerimento della regolamentazione IVA nei confronti degli stranieri i quali si recano in Belgio per svolgere in proprio un'attività salariata nel settore agricolo e ad attenuare altresì gli obblighi previsti in materia di presentazione di documenti?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare sembra riguardare i lavoratori agricoli salariati. In realtà, in base

alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che istituisce un sistema comune IVA, sono soggette all'IVA soltanto le persone che svolgono un'attività economica in forma indipendente. L'interrogazione può pertanto riferirsi soltanto ad imprese che eseguono lavori agricoli.

In linea generale, la citata direttiva fissa gli obblighi dei soggetti d'imposta a prescindere se questi sono stabiliti all'interno di un determinato Stato membro o all'estero. Tuttavia, nel caso di prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro da un soggetto d'imposta stabilito all'estero, lo Stato membro in questione può considerare come debitore dell'IVA un'altra persona, in particolare un rappresentante fiscale o il destinatario dei servizi.

Altri obblighi di carattere non fiscale eventualmente imposti al soggetto d'imposta straniero, come quello di essere munito di un documento d'identità, non sembrano rientrare a prima vista nelle competenze della Commissione.

La Commissione constata che le misure IVA a cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono conformi alle disposizioni comunitarie; che, in particolare, quelle riguardanti i soggetti d'imposta stabiliti all'estero, hanno lo scopo di combattere i rischi di evasione fiscale, rischi che soltanto il rispettivo Stato membro è in grado di valutare.

La Commissione non ha pertanto la possibilità né l'intenzione di intervenire presso il governo belga nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 814/87**dell'on. Dieter Rogalla (S—D)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 luglio 1987)**(88/C 61/38)*

Oggetto: Comitato per l'armonizzazione delle imposte sul consumo

1. Quale coinvolgimento di cittadini e di interessi prevede la Commissione per quanto riguarda l'imminente armonizzazione delle imposte sul consumo?

2. Si è pensato di istituire un comitato che dia la possibilità agli esperti in materia e ai cittadini interessati di tutti gli Stati membri di appoggiare e influenzare i dibattiti della Commissione?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1987)

Il Consiglio, per stabilire le disposizioni relative all'armonizzazione delle imposte sul fatturato, delle imposte di consumo e di altre imposte indirette, delibera all'unanimità,

su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo (nuova redazione dell'articolo 99 del trattato CEE secondo l'Atto unico europeo) e dopo aver consultato il Comitato economico e sociale.

In tale contesto la Commissione non propone l'istituzione di un Comitato speciale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 816/87

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1987)

(88/C 61/39)

Oggetto: Riassetto del paesaggio ad opera di agricoltori

Nei Paesi Bassi gli agricoltori — in cambio di un'esigua indennità — si occupano del riassetto del paesaggio, vale a dire che in tal modo sono obbligati a produrre in modo da non influire negativamente sull'ambiente: essi fanno un uso parsimonioso di materie prime, energia e pesticidi chimici. In tal modo vengono salvaguardati i valori della natura e del paesaggio. Attualmente nei Paesi Bassi è già stata concordata un'indennità per il riassetto di 6 300 ha di terreno e il ministero dell'agricoltura e della pesca prevede che verso il 2000 verranno conclusi accordi di riassetto del 10% del territorio olandese. Può la Commissione comunicare a tale proposito:

1. se nella Commissione europea vengano o siano state adottate iniziative del genere;
2. se tali iniziative possano beneficiare di un sostegno europeo nel quadro della riduzione delle eccedenze agricole;
3. se non sia opportuno attuare una politica su scala comunitaria per seguire l'esempio olandese, e ciò per vari motivi ambientali?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(14 settembre 1987)

Per proteggere le zone sensibili sul piano dell'ambiente, dal 1985 la Commissione ha autorizzato gli Stati membri, con l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85⁽¹⁾, ad istituire programmi nazionali specifici nelle zone sensibili suddette destinati ad incoraggiare gli agricoltori ad instaurare o a mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della salvaguardia dell'habitat naturale, nonché a garantire un equo reddito agli agricoltori.

La Commissione, stimando che tra gli obiettivi della politica socio-strutturale devono figurare la protezione dell'ambiente e la conservazione durevole delle risorse naturali dell'agricoltura, ha proposta nuove misure che sono state approvate dal Consiglio il 3 marzo 1987. Queste misure ampliano le disposizioni vigenti mediante l'istituzione di un regime di

aiuti comunitari, nelle zone sensibili sul piano ambientale, intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad instaurare o a mantenere pratiche di produzione agricola che siano compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio e che contribuiscano, al tempo stesso, ad adattare le produzioni agricole al fabbisogno del mercato.

Le nuove misure sono entrate in applicazione in virtù dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1760/87⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 819/87

dell'on. Bernhard Saelzer (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1987)

(88/C 61/40)

Oggetto: Rimborso delle tasse universitarie e dei college per studenti della CEE nella Gran Bretagna

Può la Commissione comunicare se il regolamento adottato dal Department of Education and Science inglese l'anno scorso — e in particolare il paragrafo 5 dell'allegato A — che disciplina le tasse di iscrizione per studenti comunitari non britannici corrisponda al diritto comunitario quale è esposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 293/83 (Gravier)?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(4 novembre 1987)

La Commissione presuppone che l'onorevole parlamentare si riferisca al punto 5 dell'allegato A della circolare che il «Department of Education and Science», competente per l'Inghilterra ed il paese del Galles, ha trasmesso agli istituti accademici incaricati dell'attribuzione dei «Mandatory Awards» o del rimborso delle spese d'iscrizione ai corsi universitari.

In tal caso, va sottolineato che il punto 5 relativo agli studi anteriori riguarda apparentemente soli studenti britannici e il contenuto di tale punto a quanto pare non dà luogo ad una discriminazione nei confronti degli studenti cittadini degli altri Stati membri.

La Commissione è comunque disponibile per esaminare qualsiasi altra informazione o documentazione particolareggiata che l'onorevole parlamentare vorrà sottoporle riguardante l'argomento dell'interrogazione, in modo da valutarne la compatibilità con il diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 836/87**dell'on. Horst Seefeld (S—D)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 luglio 1987)**(88/C 61/41)*

Oggetto: Recinzione alla frontiera tra la Danimarca e la Germania

La Commissione è a conoscenza del comunicato stampa sull'asserita intenzione del governo danese di impiantare una recinzione della lunghezza di 2 km sulla frontiera dano-teDESCA allo scopo di impedire il passaggio degli animali?

In caso affermativo, come valuta la Commissione questo proposito? Esistono recinzioni anche presso altre frontiere interne della Comunità?

La Commissione impedirebbe eventualmente la costruzione di recinzioni alle frontiere interne della Comunità?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione***(17 novembre 1987)*

La Commissione sta svolgendo presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare, e non mancherà di informarlo dei risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 841/87**dell'on. Vera Squarzialupi (COM—I)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 luglio 1987)**(88/C 61/42)*

Oggetto: Trasporto clandestino di scorie tossiche

È al corrente la Commissione del fatto che 3 000 tonnellate di rifiuti altamente tossici, contenenti PCB, sono state scoperte nel porto di Anversa su una nave proveniente dall'Italia?

Ritiene corretto l'atteggiamento del governo italiano che non ha saputo o voluto fornire alcuna spiegazione sulla provenienza delle scorie?

Cosa intende fare la Commissione per regolamentare il trasporto di sostanze tossiche via mare?

Quali iniziative intende adottare per garantire maggiore sicurezza al trasporto via mare di scorie radioattive dalla centrale nucleare di Latina agli impianti di rigenerazione di Sellafield?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione***(13 novembre 1987)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per queste informazioni che essa non possedeva.

Alla data del 1° luglio 1987, il governo italiano non aveva attuato le disposizioni regolamentari previste dalla direttiva 84/631/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ che disciplina i trasferimenti transfrontalieri di residui pericolosi nella Comunità. La Commissione ha avviato contro gli Stati membri che non hanno trasposto la direttiva nella loro legislazione nazionale la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 169.

Per quanto riguarda il trasporto delle merci e dei residui pericolosi, la Commissione ha adottato, il 16 giugno 1987, una comunicazione e una relazione del gruppo interservizi ad hoc nella quale sono precisate le azioni specifiche da intraprendere a livello comunitario in questo settore ⁽²⁾. Tali azioni mirano a realizzare una migliore armonizzazione e una maggiore efficacia delle disposizioni che si applicano al trasporto dei prodotti pericolosi.

Anche il trasporto delle sostanze radioattive è preso in considerazione nella comunicazione citata. Dall'analisi effettuata risulta che esso è disciplinato da una regolamentazione messa a punto dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e che il livello di sicurezza così raggiunto è soddisfacente. La Commissione contribuisce regolarmente alla messa a punto della regolamentazione dell'AIEA e incoraggia l'applicazione uniforme delle sue disposizioni nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 3. 12. 1984.

⁽²⁾ Doc. COM(87) 182 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 846/87**di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 luglio 1987)**(88/C 61/43)*

Oggetto: Riciclaggio dei rifiuti

Cosa sta facendo la Commissione per indurre i governi di tutti gli Stati membri ad impegnarsi in maggior misura in favore del riciclaggio dei rifiuti?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione***(13 novembre 1987)*

Il quarto programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale ⁽¹⁾, che illustra la politica comunitaria fino al 1992, stabilisce una priorità per l'intensificazione del riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti.

Più precisamente, il paragrafo 5.3.5 del programma precisa le numerose iniziative che la Commissione intende attuare nei prossimi anni.

Inoltre, nel quadro delle iniziative previste per l'Anno europeo dell'ambiente, verrà organizzata, nel mese di ottobre e sotto gli auspici della Commissione, una settimana europea sul riciclaggio, per sensibilizzare l'opinione pubblica su tale argomento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 861/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1987)

(88/C 61/44)

Oggetto: Progetti finanziati nell'ambito dell'Anno europeo dell'ambiente

Potrebbe la Commissione trasmettere un elenco di tutti i progetti per i quali è già stato deciso un finanziamento comunitario in correlazione con l'Anno europeo dell'ambiente?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(29 ottobre 1987)

La risoluzione del Consiglio del 6 marzo 1986 concernente un programma d'azione per l'Anno europeo dell'ambiente ⁽¹⁾ prevede che la Comunità promuova iniziative generali di sensibilizzazione, da finanziare con gli stanziamenti di cui all'articolo 666 del bilancio generale delle Comunità europee, nonché la realizzazione, negli Stati membri, di progetti concreti ed esemplari in materia di tutela dell'ambiente, di gestione razionale delle risorse naturali, di messa a punto di nuove tecnologie e di sorveglianza della qualità dell'ambiente, al cui finanziamento provvederanno i vari fondi di cui dispone la Comunità.

Per quanto concerne i progetti che interessano l'onorevole parlamentare la Commissione ha sottolineato, sin dall'inizio dell'Anno europeo dell'ambiente, l'importanza di alcuni progetti d'investimento finanziabili dai fondi strutturali comunitari, informandone, il 26 febbraio 1987, il comitato direttivo dell'Anno europeo, nonché i vari comitati nazionali. Essa ha inoltre preparato un opuscolo specifico sull'utilizzazione dei fondi nel settore ambientale ed è intervenuta più volte presso i competenti ministeri nazionali.

Nel realizzare quest'opera di promozione si è tenuto conto delle modalità d'intervento dei fondi e delle relative procedure amministrative.

La Commissione non è attualmente in grado di fornire un elenco di tutti i progetti per i quali è stato deciso un finanziamento comunitario; le procedure di decisione prevedono infatti tempi lunghi e dipendono dalla disponibilità di fondi nazionali, dalle varie modalità adottate dagli Stati membri per la presentazione dei dossier alla Commissione e dalle riunioni dei comitati di gestione dei vari fondi (tre riunioni all'anno per il FESR, una per il Fondo sociale).

La Commissione trasmette tuttavia all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco indicativo dei progetti, ad essa trasmesso dagli Stati membri.

Grazie all'Anno europeo dell'ambiente si possono già registrare alcuni risultati incoraggianti per quanto concerne l'impiego dei fondi comunitari. È stato finalmente possibile presentare alla Commissione due progetti di lunga data relativi all'inquinamento transfrontaliero: si tratta dell'impianto di depurazione di Martelange e del progetto di risanamento della Rosselle, affluente della Sarre.

Le autorità francesi stanno invece completando l'esame di un altro progetto esemplare, che interessa simultaneamente l'agricoltura e l'ambiente, giacché prevede il risanamento delle acque della baia di St Brieuc, con il contributo del FESR e del FEAOG, sezione orientamento.

(¹) GU n. C 63 del 18. 3. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 870/87
degli on. Jean Pierre Abelin, Michel Debatisse, Roger Partrat
e Nicole Fontaine (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1987)

(88/C 61/45)

Oggetto: Soppressione del prelievo comunitario applicabile all'importazione di riso ACP in Martinica e Guadalupa

Con l'applicazione dei regolamenti cerealicoli, le importazioni nella CEE di riso proveniente da paesi terzi sono risultate gravate da prelievi notevoli. Però, alcuni regolamenti CEE specifici hanno sempre permesso ai quattro DOM (territori d'oltremare) di importare riso originario dei paesi ACP senza prelievo comunitario.

È in tali condizioni che si è sviluppata una risicoltura in Guyana francese. Date le enormi disparità economiche con il Suriname, essa non poteva sperare di sostenere la concorrenza con la produzione del Suriname in grado di fornire alla Comunità, senza prelievo comunitario, riso raffinato a prezzi mondiali.

Per garantire la sua sopravvivenza, il ministero dell'agricoltura francese ha ottenuto dalla CEE una nuova regolamen-

tazione applicabile all'importazione di riso ACP alle Antille-Guyana nel luglio 1985. Di conseguenza, in seguito al forte prelievo doganale che colpisce il riso del Suriname (variabile dal 60 all'80% del valore del prodotto) si assiste a una recrudescenza delle operazioni di dirottamento del traffico commerciale tra il Suriname e la Guyana francese.

Può la Commissione precisare: se essa è a conoscenza del problema sopracitato; se non ritiene che esso sia di una gravità tale da richiedere un'azione immediata?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(5 novembre 1987)

La Commissione è perfettamente consapevole del problema che l'importazione nei DOM di riso del Suriname pone alla risicoltura della Guyana francese e, in tale contesto, ha recentemente preso contatto con le autorità surinamesi.

Per quanto riguarda le domande specifiche degli onorevoli parlamentari:

1. I servizi della Commissione hanno avuto notizia del traffico di riso, apparentemente illecito, che si esercita dal Suriname alla Guyana francese.

Secondo i servizi dell'ONIC, si tratterebbe di contrabbando di frontiera, attuato su scala modesta. Si avrebbe quindi un semplice problema di controllo doganale, di esclusiva pertinenza delle autorità francesi.

2. Quanto alla necessità di misure speciali, soltanto le competenti autorità della Repubblica francese possono valutare la gravità del fenomeno e, se del caso, chiedere alla Commissione la facoltà di prendere provvedimenti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del riso.

Per il momento, la situazione non appare talmente grave da richiedere interventi in tal senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 878/87

dell'on. Peter Price (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)

(88/C 61/46)

Oggetto: Personale per la valutazione ex-post dei progetti di sviluppo

I due rami dell'autorità di bilancio hanno previsto nell'organigramma del bilancio 1986 un contingente supplementare di personale onde potenziare le attività di valutazione ex-post dei progetti di sviluppo, in riconoscimento del valore aggiun-

to che può essere conseguito mediante il miglioramento del livello dei progetti. L'emendamento a tal fine adottato potenzia in particolare (oltre ai posti venutisi a creare mediante altri emendamenti) il personale dell'unità di valutazione della Commissione con 1 posto A-3, 1 posto A-5, 2 posti A-7, 1 posto B-5 e 2 posti C-3, riducendo gli stanziamenti per i consulenti esterni di 150 000 ECU, in modo da controbilanciare parzialmente i costi supplementari. Quali progressi sono stati conseguiti nell'attribuzione di tutti questi posti, e quando prevede la Commissione che questa sia completata?

Quale incremento hanno comportato nella spesa totale annua per gli stipendi i posti già attribuiti?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(11 novembre 1987)

Dei 7 posti concessi nell'ambito del bilancio 1986, 2 sono stati assegnati al settore «Metodi e programmi di valutazione», che svolge un ruolo di coordinamento generale in materia di elaborazione della metodologia e dei programmi di valutazione.

Gli altri posti sono stati assegnati ai servizi settoriali e tecnici, incaricati in particolare di controllare i lavori di valutazione e di applicarne i risultati.

Tutti questi posti sono attualmente occupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 901/87

degli on. Bueno Vicente (S—E), Marijke Van Hemeldonck (S—B), Rolf Linkohr (S—D), Ben Visser (S—NL), Heinz Schreiber (S—D), Eusebio Cano Pinto, Julian Grimaldos Grimaldos, Juan Ramirez Heredia e Josep Pons-Grau (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)

(88/C 61/47)

Oggetto: Competitività e politica comune nel settore dell'industria aeronautica

Recentemente c'è stata una polemica riguardante presunte pratiche protezionistiche portate avanti nell'ambito del progetto di aereo denominato Airbus A-340, aereo che, una volta lanciato sul mercato, promette di essere molto competitivo. I rappresentanti degli interessi aeronautici nordamericani hanno addirittura chiesto al GATT di intervenire per far luce sulle presunte irregolarità.

Qual è l'atteggiamento della Commissione su tale problema che investe il futuro dell'industria aeronautica europea?

Quali sono i progetti della Commissione per quanto riguarda l'avvio di una politica industriale aeronautica nella Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 novembre 1987)

La Commissione e gli Stati membri, tutti firmatari dell'Accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili partecipano attivamente ai lavori del comitato GATT che si occupa di questo codice e in particolare alle discussioni iniziate nel marzo 1987 in seno a detto comitato in merito all'interpretazione degli articoli 4 e 6 di questo codice relativi agli interventi governativi in materia di commercializzazione e di sviluppo di aerei civili. Queste discussioni non riguardano in modo specifico un progetto di aereo e mirano a precisare i diritti e gli obblighi dei firmatari in modo da evitare il rischio di misure protezioniste unilaterali.

Secondo la Commissione occorre tutelare e realizzare gli obiettivi essenziali di questo codice, compresa la partecipazione di tutti i firmatari all'espansione del mercato mondiale dell'aeronautica civile. Ciò sarà possibile soltanto riconoscendo, come lo fa lo stesso codice, l'interesse primordiale dei governi firmatari allo sviluppo della loro industria aeronautica.

Per quanto riguarda l'avvio di una politica industriale aeronautica nella Comunità europea, la Commissione si è espressa in proposito nel corso del dibattito dedicato dal Parlamento europeo al rapporto Van Hemeldonck e al progetto di risoluzione sull'industria aeronautica nella sua sessione del 12 - 16 ottobre 1987 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo n. 2-355 (ottobre 1987).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 905/87
dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)
(88/C 61/48)

Oggetto: Programmazione delle emissioni di titoli del debito pubblico

Il finanziamento del debito pubblico, che affligge alcuni Stati membri, fa sì che le rispettive autorità competenti ricorrono a vari sistemi per far fronte ai problemi posti dalla soluzione di tale questione.

Tali soluzioni, per la loro rapidità e imprevedibilità, producono gravi perturbazioni nei rispettivi ambiti finanziari, i

quali tardano ad adattarsi a tali decisioni con le conseguenze negative che ciò comporta per l'attività economica.

Non ritiene la Commissione che sarebbe auspicabile che gli Stati membri con forte deficit pubblico accettassero in tale materia una normativa comunitaria che preveda un impegno a dichiarare con sufficiente anticipo le loro esigenze finanziarie in ogni momento affinché le emissioni dei diversi tipi di titoli del debito pubblico si adeguino alla dinamica dei rispettivi mercati evitando di dar luogo alle temute perturbazioni del mercato causate dalla loro imprevedibilità?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(16 ottobre 1987)

L'onorevole parlamentare segnala a giusto titolo i problemi che il finanziamento di elevati deficit di bilancio può comportare. La scelta dei sistemi e mezzi di finanziamento del debito pubblico è uno dei compiti prioritari delle autorità di bilancio dello Stato che implica conoscenze specifiche molto approfondite circa l'evoluzione dei mercati finanziari, i vincoli imposti alla politica monetaria incidono infatti sulla scelta del tipo di prestito ad un determinato momento. Tutti gli Stati membri valutano evidentemente il loro fabbisogno di finanziamento globale all'atto della stesura del bilancio per l'anno successivo, ed alcuni di essi si attengono anzi ad un calendario approssimativo per l'emissione dei prestiti più importanti che può tuttavia essere soggetto a modifiche in funzione delle circostanze. I poteri pubblici cercano naturalmente di provvedere al finanziamento nelle migliori condizioni possibili, ma la realtà del mercato può modificarsi molto rapidamente. La flessibilità è un elemento essenziale di una sana gestione del debito pubblico che si oppone ad un formalismo troppo marcato. L'applicazione di calendari troppo rigidi noti in anticipo potrebbe provocare reazioni dei mercati in contrasto con gli imperativi di una sana gestione. Data la diversità delle situazioni a livello nazionale, non sembra pertanto possibile né auspicabile proporre, in questa materia, disposizioni comunitarie che prescrivano regole uniformi per tutti gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 907/87
dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)
(88/C 61/49)

Oggetto: Aiuto comunitario ai centri di studio e cura dell'alcolismo

L'aumento del consumo di alcol da parte dei lavoratori nei paesi comunitari cresce parallelamente al numero di incidenti

mortali sul lavoro dovuti all'abuso di bevande alcoliche, numero che in taluni paesi, come per esempio la Spagna, costituisce il 15% del totale degli incidenti mortali sul lavoro.

In determinate regioni comunitarie si è pertanto deciso di istituire centri di studio e cura dell'alcolismo al fine di invertire la tendenza al consumo delle persone assuefatte all'alcol.

Non ritiene la Commissione di dover fornire un aiuto più sostanziale ai suddetti centri di studio e cura dell'alcolismo, mediante il Fondo sociale europeo, al fine di ridurre le gravi conseguenze dell'eccessivo consumo di alcol tra i lavoratori?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1987)

Il Fondo sociale europeo è competente per gli aiuti alla formazione professionale e all'occupazione. Un aiuto a favore dei centri di studio e di trattamento dell'alcolismo non potrebbe dunque essere idoneo ad usufruire dei contributi del Fondo sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 908/87

dell'on. Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)

(88/C 61/50)

Oggetto: Aiuto del Fondo sociale europeo a favore degli zingari

A quanto ammontano gli aiuti FSE che, durante l'esercizio 1985/1986, sono stati erogati a favore degli zingari nei vari paesi della CEE? Che percentuale rappresentano rispetto alla dotazione totale del Fondo?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1987)

I gruppi bersaglio del Fondo sociale europeo sono da una parte i giovani con età inferiore ai 25 anni e dall'altra le persone anziane di età superiore ai 25 anni e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- persone senza lavoro, su cui incombe la minaccia di disoccupazione o di sottooccupazione e, in particolare, i disoccupati di lungo periodo;
- donne che desiderano riprendere un'attività professionale;
- persone handicappate in grado di inserirsi nel mercato del lavoro;
- lavoratori migranti che cambiano o hanno cambiato il loro luogo di lavoro e di residenza all'interno della Comunità o che hanno trasferito il loro luogo di residenza nella Comunità per esercitare un'attività professionale, nonché i membri delle loro famiglie;
- persone occupate in particolare, nelle piccole e medie imprese, la cui riqualificazione è resa necessaria in vista dell'introduzione delle nuove tecnologie o del miglioramento delle tecniche di gestione di tali imprese.

Nella misura in cui gli zingari rispondono alle precedenti caratteristiche, essi sono idonei ad usufruire dei contributi del Fondo. Tuttavia, essi non formano un gruppo bersaglio; i contributi che li riguardano non possono essere dunque distinti dai contributi a favore della popolazione attiva in generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 909/87

dell'on. Arbeloa Muru (S—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1987)

(88/C 61/51)

Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo a favore degli handicappati fisici e mentali

A quanto ammontano gli aiuti FSE che, durante l'esercizio 1985/1986, sono stati erogati a favore degli handicappati fisici e mentali? Quale percentuale rappresentano rispetto alla dotazione totale del Fondo?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1987)

Nel 1985, la Commissione ha destinato 140,6 milioni di ECU a favore dei minorati fisici e psichici sotto forma di contributi del Fondo sociale europeo alla formazione professionale e alla creazione di posti di lavoro. Nel 1986, l'importo è ammontato a 139,5 milioni di ECU.

Le percentuali in relazione alla dotazione del Fondo erano rispettivamente del 7,3% e del 6,4%.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 914/87
dell'on. Anne André (LDR—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1987)
(88/C 61/52)

Oggetto: Cooperazione CEE-Unicef

Il più grande pericolo che attualmente incombe sui bambini di tutto il mondo è senz'altro la «minaccia silenziosa» costituita dalle frequenti epidemie e dall'ampia diffusione della sottoalimentazione.

Nessuna grave emergenza, nessuna carestia, siccità o inondazione ha mai ucciso in una settimana 280 000 bambini come sta facendo invece la minaccia silenziosa.

È arrivato il momento che i governi ed i popoli decidano che la morte di tanti milioni di bambini ogni anno non si può accettare, né quando è causata dalla malnutrizione e dalle epidemie, né quando è dovuta a siccità o carestie improvvise.

Dico che è giunto il momento in quanto disponiamo oggi per la prima volta di conoscenze e di mezzi che permettono di combattere efficacemente, su ampia scala e a prezzi sostenibili, le epidemie e la malnutrizione dei bambini. Applicando le soluzioni poco costose attualmente disponibili sarebbe già possibile evitare circa la metà dei più di 14 milioni di decessi di giovani e bambini registrati ogni anno.

Di fronte ad un tale stato di cose non sarebbe il caso di intensificare la cooperazione tra la Comunità europea e l'Unicef al fine di porre termine a questo «massacro silenzioso»?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(9 ottobre 1987)

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che si può fare molto per migliorare la situazione sanitaria dei bambini. Ciò nonostante, non esistono soluzioni miracolose o immediate in grado di migliorare le condizioni sanitarie dell'infanzia o di qualsiasi altro gruppo di popolazione poiché tali condizioni sono influenzate da una serie di complessi fattori economici e politici. Una migliore situazione sanitaria può essere collegata ad un accesso più agevolato a servizi elementari in grado di fornire, come citato dall'onorevole parlamentare, un'assistenza regolare sulla base di una tecnologia semplice e a basso costo. A tal fine, però, sono necessarie azioni a lungo termine. Esistono ancora molti paesi in via di sviluppo dove soltanto il 20% della popolazione vive ad una distanza percorribile a piedi (5 km o meno)

da un centro sanitario; questo problema essenziale non può essere risolto a breve scadenza. Quando riescono a raggiungere un dispensario, i pazienti debbono potervi trovare personale adeguatamente qualificato e inquadrato che possa fornire loro medicinali e prestazioni di base. Se il servizio fornito risponde alle esigenze della collettività, si può instaurare una relazione di fiducia, indispensabile per il corretto funzionamento della rete sanitaria e un'attiva partecipazione degli utenti.

L'Unicef, unitamente all'OMS, ha patrocinato nel 1978 la conferenza di Alma Ata sull'assistenza sanitaria di base e continua a perseguire gli obiettivi individuati allora. La nutrizione e l'immunizzazione costituiscono due dei nove elementi della strategia intesa a rendere accessibile, abbordabile e accettabile per la collettività una buona struttura sanitaria. Dopo la conferenza di Alma Ata, l'Unicef ha sempre orientato i suoi interventi verso obiettivi riguardanti la sanità e l'immunizzazione dell'infanzia; recentemente, però, essa ha messo in maggiore rilievo anche le condizioni sanitarie delle madri.

Per ulteriori informazioni sulla collaborazione tra l'Unicef e la Commissione, quest'ultima rimanda l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 2963/86 dell'on. Dury ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/87
dell'on. John Tomlinson (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 luglio 1987)
(88/C 61/53)

Oggetto: Eccedenze e scorte d'intervento

Vuole la Commissione fornire informazioni dettagliate aggiornate relativamente al volume e al valore di eccedenze e scorte di intervento di prodotti alimentari e vinicoli oggetto di scorte pubbliche o private in ciascuno Stato membro della Comunità, e in particolare di burro, latte scremato in polvere, formaggio, frumento, orzo, segale, grano duro, semi oleosi, colza, olio d'oliva, carni bovine e suine, alcoli di vino, vino da tavola e frutta secca?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1261/87
dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 settembre 1987)
(88/C 61/54)

Oggetto: Eccedenze alimentari nella CEE

L'interrogante chiede di conoscere: la consistenza delle eccedenze alimentari attualmente giacenti nei magazzini

della CEE, in particolare per quanto riguarda il latte in polvere, il burro, le carni bovine, i cereali e l'olio d'oliva;

la consistenza dei surplus rispettivamente stoccati in ciascuno degli Stati membri della Comunità;

il valore finanziario di tali eccedenze alimentari per ciascuna delle suddette categorie di prodotti;

i costi totali di magazzino per tutti i prodotti eccedentari indicati.

**Risposta comune data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 931/87 e 1261/87
(23 ottobre 1987)**

Nella tabella che segue sono riportati i dati numerici concernenti la produzione eccedente in giacenza, richiesti dall'onorevole parlamentare. Sono stati indicati i dati disponibili più recenti.

Il valore delle scorte è riportato nell'ultima riga della tabella.

La valutazione delle scorte comunitarie è stata elaborata sulla base dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1). Il valore della produzione oggetto di norme di ammasso privato è stato stimato su una base essenzialmente analoga.

I due metodi di valutazione delle scorte, in base al valore contabile o al potenziale prezzo di vendita, che in genere è molto inferiore al prezzo d'intervento, sono illustrati nel bilancio annuale della Comunità (2).

Il costo dell'ammasso della produzione agricola è indicato nella relazione finanziaria annuale del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3).

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(2) Doc. COM(87) 191 def.

(3) Doc. COM(86) 631 def.

Stato membro	Burro (ammasso pubblico) all' 1. 6. 1987	Burro (ammasso privato) all' 1. 6. 1987	Latte scremato in polvere (ammasso pubblico) all' 1. 6. 1987	Formaggio (ammasso privato) al 16. 7. 1987	Fruento tenero al 12. 7. 1987	Orzo al 12. 7. 1987	Segale al 12. 7. 1987	Fruento duro al 12. 7. 1987	Olio d'oliva al 17. 7. 1987	Carni bovine (1) al 30. 6. 1987	Carni suine (ammasso privato)	Alcole (hl) al 31. 5. 1987	Vino (hl) (ammasso privato) al 31. 5. 1987	Frutta secca (t) al 15. 7. 1987
Belgio	26	8	—	—	67	32	—	—	—	8	15 (2)	—	—	—
Danimarca	16	—	11	—	247	68	363	—	—	27	21 (3)	—	—	—
R.f. di Germania	320	4	733	—	3 751	1 713	764	—	—	129	23 (2)	—	91	—
Grecia	—	—	—	2	—	—	1	—	—	0	—	p.m.	1 100	35 (4)
Spagna	16	—	13	—	90	712	5	40	179	14	5 (3)	175 (6)	3 585	—
Francia	183	17	—	11	1 058	904	—	39	—	164	9 (2)	2 250	7 041	—
Irlanda	162	3	4	—	—	15	—	—	—	106	0 (2)	—	—	—
Italia	2	—	—	100	41	—	—	1 415	105	75	0 (4)	2 500 (6)	6 906	—
Lussemburgo	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0	—	—	—	—
Paesi Bassi	157	2	—	—	62	—	—	—	—	38	16 (2)	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	—	—	—	—
Regno Unito	211	6	14	—	1 427	787	—	—	—	72	2 (2)	—	—	—
Totale (CEE 12)	1 094	40	775	113	6 745	4 231	1 133	1 494	295	633	91	4 925 (6)	18 723	35
Valore in milioni di ECU	3 360	125	1 275	480	1 268	795	218	395	415	1 605	160	451	1 000	35

(1) Equivalente peso carcassa.

(2) Scorte a fine giugno 1987.

(3) Scorte a fine maggio 1987.

(4) Questa cifra in realtà dovrebbe essere notevolmente più elevata (forse 15 000 t), ma l'Italia non ha conferito di recente le scorte richieste.

(5) 35 000 t, di cui 15 000 t di uva sultanina e 20 000 t di uva di Corinto.

(6) Quantità approssimativa.

NB: Attualmente non esistono giacenze di semi oleosi di colza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 934/87

dell'on. Raymonde Dury (S—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 luglio 1987)
(88/C 61/55)

Oggetto: Garanzia dell'origine dei vini

In Francia, un parlamentare ha chiesto al ministro dell'agricoltura di imporre sulle etichette dei vini francesi l'indicazione del vitigno di provenienza.

1. Ritiene la Commissione che la regolamentazione comunitaria relativa all'origine dei vini sia soddisfacente?
2. Non sarebbe opportuno sancire a livello europeo l'obbligo di indicare sulle etichette apposte sulle bottiglie di vino prodotte negli Stati membri i vitigni di provenienza?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 ottobre 1987)

1. Le norme comunitarie vigenti consentono di informare correttamente il consumatore sull'origine del vino. Se trattasi di un vino di qualità prodotto in una regione determinata o di un vino da tavola designato con un'indicazione geografica, tali norme permettono di indicare esattamente il luogo di raccolta e il vitigno delle uve utilizzate. La Commissione ritiene tuttavia che tali norme debbano essere migliorate per garantire una migliore protezione da eventuali utilizzazioni abusive dei nomi delle unità geografiche e dei nomi dei vitigni. La Commissione sta elaborando delle proposte a tale scopo.

2. I vini prodotti nella Comunità provengono in grandissima parte da miscugli di uve di differenti vitigni. Nessuno di questi vitigni è determinante per il carattere del vino, che deriva piuttosto dalla loro combinazione. La Commissione ritiene che soltanto nel caso in cui un vitigno determini il carattere di un vino merita indicarlo. È previsto tuttavia che gli Stati membri possono derogare a tale norma ammettendo l'indicazione di due vitigni se la totalità del vino proviene dalle due varietà indicate, oppure ammettendo l'indicazione di un vitigno se il vino proviene soltanto per l'85% da uve del vitigno indicato.

La Commissione fa infine osservare che l'origine di un vino non può essere garantita unicamente con regole di designazione. Il rispetto di queste regole deve essere controllato da servizi specializzati, la cui collaborazione al livello intracomunitario formerà oggetto delle proposte in corso di elaborazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 935/87

dell'on. Raymonde Dury (S—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 luglio 1987)
(88/C 61/56)

Oggetto: Presenza d'amianto negli edifici della Commissione (Bruxelles) e della Corte di giustizia (Lussemburgo)

La stampa belga ha parlato più di un anno fa della presenza di notevoli quantità di amianto nell'edificio occupato dalla Commissione, rue de la Loi a Bruxelles (chiamato le Berlaymont). Un'interrogazione scritta della mia collega Maij-Weggen a tale proposito è stata pubblicata all'inizio dell'anno senza ottenere risposta.

L'argomento dibattuto un anno fa era quello della necessaria decontaminazione del Berlaymont in considerazione dei ben noti rischi che l'amianto comporta per la salute. Era stato lanciato un bando di gara. È esatto che i lavori non sono stati ancora aggiudicati a tutt'oggi e, in tal caso, per quali motivi?

Mi risulta altresì che l'edificio della Corte di giustizia a Lussemburgo (Kirchberg) conterrebbe anch'esso notevoli quantità di amianto. Può la Commissione confermare tale informazione e, in caso affermativo, precisare quali misure siano previste in tal caso per porre rimedio alla situazione?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(20 novembre 1987)

Come si è già precisato nella risposta della Commissione all'interrogazione n. 1013/86 dell'on. Maij-Weggen ⁽¹⁾, è esatto che, secondo la pratica corrente all'epoca della costruzione del Berlaymont, alcuni elementi della struttura portante sono stati protetti contro il rischio d'incendio utilizzando rivestimenti a base di amianto.

Si tratta comunque di elementi che non sono in contatto diretto con gli occupanti e non presentano alcun rischio a parte il caso in cui si dovessero eseguire lavori al livello delle parti protette con l'amianto. Del resto, in casi del genere, si prenderebbero speciali misure di protezione.

Si effettuano comunque periodici controlli per il tramite di un organismo specializzato, ufficialmente riconosciuto dal governo belga. Dai dati finora raccolti emerge che le fibre in sospensione nell'aria sono nettamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa belga e da quella comunitaria in materia d'igiene e di sicurezza. Un nuovo controllo periodico è attualmente in corso (ottobre 1987).

Dei lavori sono anche progettati da parte del proprietario e dal ministero belga dei lavori pubblici.

La Commissione non dispone degli elementi che le consentano di rispondere all'ultimo quesito posto dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. C 124 dell' 1. 5. 1987.

minati problemi generali nella seconda direttiva di coordinamento dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita attualmente all'esame del Consiglio.

(¹) GU n. C 177 del 6. 7. 1987.

(²) Doc. COM(87) 203 def. dell' 11. 5. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 937/87

dell'on. Thomas Raftery (PPE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 luglio 1987)
(88/C 61/57)

Oggetto: Assicurazione auto

Vuole la Commissione spiegare perché un'assicurazione auto non irlandese non è valida ai fini della tassa di circolazione in Irlanda?

Ne è al corrente la Commissione? Ed è consapevole che ciò è contrario alle opinioni della Commissione contenute nel Libro bianco sul mercato interno (paragrafo 105) relativo alla libera prestazione di servizi al di là delle frontiere?

Può la Commissione precisare se tale situazione permarrà o se, nell'ambito della libera prestazione di servizi al di là delle frontiere, ci si adopererà per ovviare a tale anomalia?

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(7 ottobre 1987)

L'onorevole parlamentare potrà utilmente consultare la risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. 397/86 (¹).

Il 4 dicembre 1986 la Corte di giustizia ha emesso le sentenze nelle quattro cause relative alle assicurazioni menzionate nella precedente risposta della Commissione. Sebbene la Corte abbia affermato che la sentenza da essa emessa nella causa 205/84 non si applicava alle assicurazioni obbligatorie, in base alle osservazioni generali contenute in detta sentenza deve presumersi che sarà necessario un ulteriore coordinamento delle legislazioni per rendere effettiva in tutta la Comunità la libertà di fornire servizi nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile automobilistica.

Come indicato nel Libro bianco, la Commissione intende presentare una proposta di direttiva sulla libera prestazione dei servizi nel settore in questione. Nella seconda relazione della Commissione sull'attuazione del Libro bianco (²) la presentazione di tale proposta è prevista per il 1988 e non nel 1987, come inizialmente auspicato. Prima di presentare una proposta per questo settore limitato ma difficile, si ritiene infatti opportuno esaminare le soluzioni adottate per deter-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 938/87

dell'on. Lord O'Hagan (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(27 luglio 1987)
(88/C 61/58)

Oggetto: Attuazione delle disposizioni europee in materia di protezione degli uccelli

La Commissione sarà certamente al corrente della preoccupazione a livello di opinione pubblica nel Regno Unito per la mancata attuazione della legislazione per proteggere gli uccelli, in particolare gli uccelli migratori.

1. È la Commissione soddisfatta dell'attuazione della legislazione?
2. Quali procedure ha la Commissione avviato a norma di tale legislazione?
3. È la stessa legislazione adeguata al compito cui deve assolvere?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(12 novembre 1987)

1. Per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 79/409/CEE (¹) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si è dovuto constatare che in numerosi Stati membri l'effettiva trasposizione della direttiva sta subendo considerevoli ritardi.

2. La Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia contro i Paesi Bassi (²) e la Francia (³) per mancanza di conformità della legislazione nazionale alla summenzionata direttiva.

In data 8 luglio 1987 la Corte di giustizia ha pronunciato due sentenze (⁴) contro l'Italia e il Belgio per non aver adottato, entro il termine prestabilito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione; un'altra sentenza è stata pronunciata il 17 settembre 1987 contro la Repubblica federale di Germania (⁵). La Commissione ha inoltre avviato ulteriori procedure di violazione contro numerosi Stati membri per inesatta attuazione della direttiva.

3. Per quanto concerne le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, queste sono considerate idonee agli effetti della protezione delle specie di uccelli di cui trattasi nel territorio europeo degli Stati membri.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

(²) Causa 85/236.

(³) Causa 85/252.

(⁴) Causa 85/247, Belgio, e Causa 85/262, Italia — GU n. C 204 del 31. 7. 1987, pag. 3.

(⁵) Causa 85/412 — GU n. C 204 del 31. 7. 1987, pag. 3.

Entro la fine dell'anno la Commissione presenterà delle proposte tese ad abolire i problemi strutturali nel settore della navigazione interna.

(¹) GU n. C 198 del 27. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 947/87

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 luglio 1987)

(88/C 61/59)

Oggetto: Sciopero nella navigazione interna

La Commissione è giunta a conoscenza di uno sciopero nel settore della navigazione interna dovuto al fatto che un'azienda di trasbordo di cereali, la «Granaria» di Rotterdam d'ora in poi provvederà personalmente ai propri trasporti nelle acque interne invece di rivolgersi alla borsa dei battellieri di tale città?

Non ritiene la Commissione che ciò sia una conseguenza dei prezzi troppo elevati praticati nell'ambito di tale borsa anche grazie al sistema di rotazione?

Quando presenterà dunque la Commissione le urgenti e necessarie proposte di risanamento della navigazione interna?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(20 ottobre 1987)

La Commissione è venuta a conoscenza dello sciopero citato dall'onorevole parlamentare attraverso la stampa.

Dalle informazioni raccolte sembrerebbe che lo scontento dei trasportatori nei confronti del sistema «tour de rôle» non sia l'unica causa dell'attuale conflitto. Questo sembra dovuto anche all'incertezza se il tipo di trasporto proposto dalla Granaria, nel quale chiatte a spinta della ditta in questione sono spinte da rimorchiatori spintori di trasportatori professionisti, possa rientrare nella definizione olandese di «conto proprio».

Per quanto riguarda invece il parere della Comunità sul sistema «tour de rôle» in generale, essa rimanda alla risposta all'interrogazione scritta n. 1036/86 dell'on. Remacle (¹).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 990/87

dell'on. Karl von Wogau (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 luglio 1987)

(88/C 61/60)

Oggetto: Permesso di soggiorno per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea

1. Ritiene la Commissione che la prassi secondo cui ai cittadini di uno Stato membro della Comunità europea viene richiesto il permesso di soggiorno in un altro Stato membro sia compatibile con le disposizioni previste dal trattato di Roma in materia di libera circolazione?

2. Come giudica l'alternativa di far figurare in futuro nel nuovo passaporto europeo l'eventuale residenza all'estero?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(15 ottobre 1987)

Il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari negli altri Stati membri in virtù del diritto comunitario non dipende da una «autorizzazione»; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (¹), il rilascio della carta di soggiorno va considerato non già come un atto costitutivo di diritti, bensì come un atto destinato a comprovare la situazione individuale di un cittadino di uno Stato membro sotto il profilo delle disposizioni comunitarie. È lo stesso diritto comunitario (²), a stabilire che gli Stati membri devono rilasciare ai cittadini degli altri Stati membri, beneficiari di un diritto di soggiorno in base alle norme comunitarie, la «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee».

Attualmente la menzione del domicilio nel passaporto europeo è puramente facoltativa ed in pratica non figura nei passaporti rilasciati da determinati Stati membri. Ma anche se l'indicazione del domicilio fosse obbligatoria, il «passaporto europeo» non sarebbe un'alternativa per la carta di soggiorno prevista nel diritto comunitario, in quanto si tratta giuridicamente soltanto di un passaporto nazionale anche se viene rilasciato secondo un modello uniforme. Il passaporto viene generalmente rilasciato dallo Stato di origine del titolare, mentre il diritto di soggiorno deve essere comprovato dalle autorità dello Stato membro di accoglienza. È

difficilmente concepibile che queste ultime lascino alle autorità del paese d'origine la competenza di accertare tale diritto in quanto non tutti i cittadini comunitari beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù delle disposizioni comunitarie, e bisogna pertanto distinguere i lavoratori salariati e non salariati, nonché i loro familiari, dagli altri cittadini comunitari; inoltre il diritto di soggiorno può essere revocato per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, circostanze che non rientrano nella competenza delle autorità del paese d'origine.

La Commissione ritiene infine che sia più facile, negli Stati membri che prescrivono l'obbligo di essere sempre in possesso di un documento d'identità, di essere muniti di una carta d'identità o di una carta di soggiorno, piuttosto che di un passaporto.

(¹) Sentenza 8. 4. 1976, causa 48-75, Roger, Raccolta di giurisprudenza della Corte 1976, 497.

(²) Articolo 4 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15. 10. 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e dei loro familiari all'interno della Comunità — GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

Articolo 4 della direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21. 5. 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi — GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14.

Articolo 6 del regolamento CEE/1251/70 della Commissione, del 29. 6. 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un'attività salariata — GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 24.

Articolo 6 della direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17. 12. 1974, relativa al diritto dei cittadini di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi esercitato un'attività non salariata — GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1003/87

dell'on. Jacques Mallet (PPE—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 luglio 1987)

(88/C 61/61)

Oggetto: Procedure antidumping

Il Parlamento europeo ha già esternato la sua preoccupazione per la lentezza delle procedure antidumping (documento A 2-73/86). Oltre che alla carenza dell'organico della Commissione, questa lentezza è dovuta alla crescente complessità delle procedure necessarie. Infatti, sono trascorsi circa 19 mesi fra l'apertura della procedura contro le fotocopiatrici originarie del Giappone e l'instaurazione dei dazi antidumping definitivi (¹). Un'altra procedura antidumping è stata aperta il 18 dicembre 1986 riguardo ai forni a microonde originarie del Giappone, di Singapore e della Corea del Sud, in seguito ad un ricorso presentato da tutti i produttori comunitari. All'istruzione di questa pratica sono stati assegnati soltanto due funzionari, numero senz'altro insufficiente

che comporterà notevoli ritardi nell'iter procedurale. Ora, qualsiasi ritardo nell'instaurazione di dazi antidumping provvisori causa gravi danni ai produttori europei di forni a microonde. Il servizio antidumping e antisovvenzioni della Commissione sembrerebbe disporre di circa 25 funzionari, mentre gli Stati Uniti disporrebbero di diverse centinaia di funzionari per svolgere compiti analoghi. Il Parlamento ha già espresso l'auspicio di veder rafforzato l'organico incaricato delle misure antidumping e antisovvenzioni (²). Quali disposizioni sono state prese dalla Commissione per aumentare il numero dei suoi funzionari incaricati delle misure antidumping e per limitare in tal modo i danni che le lentezze procedurali causano ai produttori comunitari?

(¹) Regolamento (CEE) n. 585/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987 — GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

(²) Paragrafo 19 della risoluzione del 16 ottobre 1986 del Parlamento, doc. A 2-73/86.

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(12 novembre 1987)

La Commissione annette fondamentale importanza alla necessità di tutelare adeguatamente le industrie comunitarie dai pregiudizi causati da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e condivide la preoccupazione esternata dall'onorevole parlamentare per la lentezza delle indagini. In vista del maggior volume di lavoro in questo settore, sono state comunque attuate varie misure per rafforzare il numero di funzionari dei servizi antidumping e antisovvenzioni.

Nel 1987, infatti, gli effettivi dei servizi suddetti sono aumentati di cinque persone, in parte approdate in seguito a trasferimenti interni e in parte assunte con i nuovi funzionari spagnoli e portoghesi. Inoltre, la Commissione ha ottenuto 15 funzionari nazionali comandati. La maggior parte del personale è ora in servizio.

Nel bilancio preventivo 1988 la Commissione ha peraltro chiesto alle autorità responsabili di prevedere l'assunzione di altri 20 funzionari permanenti e il comando di 30 funzionari nazionali.

Va comunque rammentato che le procedure riguardanti le copiatrici e i forni a microonde esigono indagini altamente complesse per le quali il codice antidumping del GATT e la legislazione comunitaria prevedono un periodo di tempo di oltre un anno. Resta comunque il fatto che, laddove sia giustificato, l'industria comunitaria può essere tutelata grazie a dazi provvisori in vigore prima della conclusione dell'indagine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1009/87

dell'on. Louis Eyraud (S—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 luglio 1987)
(88/C 61/62)

Oggetto: Ispezioni veterinarie

Può la Commissione assicurare al Parlamento che i governi e le amministrazioni centrali di ognuno degli Stati membri adottino le misure necessarie all'applicazione delle direttive comunitarie in materia di repressione delle frodi, in particolare per quanto concerne l'ispezione delle carni e delle derrate di origine animale offerte al consumo pubblico?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(11 novembre 1987)

Nel settore delle ispezioni veterinarie della carne e dei prodotti d'origine animale, la Comunità ha adottato varie direttive: la direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che prevede che i controlli sulle carni fresche destinate agli scambi intracomunitari siano effettuati in maniera uniforme al primo stadio della commercializzazione e in quelli successivi; la direttiva 71/118/CEE ⁽²⁾, che riguarda le ispezioni veterinarie delle carni di pollame; la direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, che riguarda le importazioni di carni dai paesi terzi; la direttiva 77/99/CEE ⁽⁴⁾, che riguarda i prodotti a base di carne; la direttiva 85/397/CEE ⁽⁵⁾, relativa agli scambi nel settore del latte.

I controlli per verificare se siano state effettuate frodi possono essere eseguiti tra il momento della produzione e il momento dell'esportazione o dopo l'importazione o dopo la produzione per il mercato comunitario. Tali controlli sono decisi e realizzati in modi diversi, a seconda dell'infrastruttura e della normativa dello Stato membro interessato. Oltre a indagini di carattere finanziario, gli Stati membri dispongono di sistemi ufficiali per controllare se siano state perpetrate frodi dopo lo stadio della produzione. Tali sistemi in genere ricorrono ad un sistema di controllo in loco, al momento del magazzinaggio, della distribuzione della vendita al dettaglio.

Conformemente all'obiettivo della Comunità di giungere ad una liberalizzazione totale degli scambi all'interno della Comunità stessa, la Commissione ritiene essenziale sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri, per combattere le frodi in questo settore e proporrà adeguate misure a tal fine, conformemente agli obiettivi del Libro bianco, relativo alla realizzazione del mercato interno.

⁽¹⁾ GU n. C 189 del 20. 8. 1975, pag. 31 (versione modificata).

⁽²⁾ GU n. L 55 dell' 8. 3. 1971, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1044/87

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/63)

Oggetto: La ricerca classica nel settore vegetale dinanzi alle nuove biotecnologie

1. È consapevole la Commissione che nel settore della ricerca agronomica debba essere mantenuto un certo equilibrio tra le nuove biotecnologie e la ricerca riguardante i meccanismi fisiologici ancora poco noti delle piante? Secondo taluni scienziati, tale equilibrio non esiste più perché è venuto meno l'interesse per la ricerca nel settore della fisiologia vegetale.

2. Intende la Commissione favorire, parallelamente alla cooperazione europea nel settore delle biotecnologie, un programma europeo di cooperazione sul piano della ricerca di base riguardante la conoscenza delle piante coltivate?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

1. La Commissione, grazie all'esperienza acquisita con la realizzazione dei programmi di ingegneria biomolecolare (BEP: 1982-1986) e di biotecnologia (BAP: 1985-1989) fa un'analisi delle possibilità di applicazione della biotecnologia in agricoltura che concorda con quella della maggior parte degli esperti mondiali. Questi programmi, in armonia con le priorità scientifiche nazionali, hanno contribuito notevolmente a mettere a punto in chiave europea nuove tecniche per migliorare la resa delle piante e la loro resistenza alle malattie e per accrescere il valore aggiunto dei prodotti vegetali.

Le biotecnologie moderne hanno quindi aumentato notevolmente l'arsenale a disposizione degli esperti di genetica e degli agronomi al punto tale che i progressi oggi giorno non sono più limitati dal numero di «chiavi» disponibili bensì dalla conoscenza delle «serrature» che dovrebbero intervenire. Queste «serrature» sono sistemi genetici e metabolici a volte molto complessi, spesso troppo poco noti che determinano le proprietà delle piante coltivate.

La Commissione non ritiene che lo sforzo deciso a favore delle biotecnologie sia avvenuto a detrimento della fisiologia vegetale. Il ritardo effettivo di quest'ultima esisteva già prima dello sviluppo delle biotecnologie. Data la sua importanza, la Commissione raccomanda per le iniziative in corso e quelle future un'impostazione delle proprietà delle piante coltivate maggiormente pluridisciplinare e che in particolare integri la

fisiologia vegetale ai risultati spettacolari della biologia molecolare.

2. La Commissione intende concretizzare questa volontà in due modi diversi:

- Preparando una proposta di programma che assicurerebbe il seguito dell'attuale programma BAP dopo il 1989 e nel quale le biotecnologie vegetali non sarebbero più presentate come degli elenchi di tecniche da sviluppare, bensì attraverso una scelta oculata di proprietà essenziali della pianta, importanti per la produzione di sementi oppure dal punto di vista della produttività agricola, proprietà alla cui conoscenza dovrebbero contribuire diverse discipline di base, compresa la fisiologia vegetale a livello cellulare e molecolare.
- Mediante una concertazione ed una collaborazione intensificata a tutti i livelli tra i programmi comunitari di coordinamento della ricerca agronomica e il programma di biotecnologia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1049/87

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—F)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1987)

(88/C 61/64)

Oggetto: Divulgazione e contabilità in agricoltura

L'efficacia della contabilità a livello di comportamento delle imprese agricole dipende ovviamente dall'interesse dell'agricoltore, ma anche e soprattutto del tipo di gestione: taluni servizi offrono oltre a un'esecuzione contabile corrente un'analisi approfondita della contabilità mediante tutta una serie di indicatori tecnico-economici e persino solamente tecnici; in taluni casi sono messi a disposizione degli agricoltori, tecnici contabili che possono seguire l'azienda molto da vicino qualora l'agricoltore sia disposto a collaborare.

Molto spesso, in casi del genere la contabilità non ha alcuna utilità reale.

Sulla base di tali considerazioni, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno concedere gli aiuti comunitari in materia di contabilità soltanto a condizione che si presti opera di divulgazione e sostegno tecnico?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 ottobre 1987)

La Commissione considera la contabilità uno strumento indispensabile per una valutazione corretta della situazione delle aziende agricole e condivide l'opinione dell'onorevole

parlamentare quanto alla necessità di un'interpretazione approfondita dei risultati contabili, in mancanza della quale tale strumento perde gran parte della propria utilità. La Commissione ritiene assai importante, in tal campo, migliorare la formazione professionale dell'imprenditore o dei suoi familiari, segnatamente del coniuge, come pure istituire servizi di consulenza in materia di gestione delle aziende od eventualmente migliorare le prestazioni dei servizi di gestione già esistenti.

L'esperienza acquisita in sede d'applicazione della direttiva 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, e della direttiva 72/161/CEE, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura⁽²⁾, ha dimostrato che, in molti casi, gli imprenditori che beneficiavano di aiuti per la tenuta di una contabilità disponevano degli elementi d'interpretazione necessari.

Oggi, il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽³⁾, contiene agli articoli 9, 12 e 21 una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di instaurare sistemi contabili efficaci, perfettamente adeguati alle realtà nazionali.

Sono stati inoltre adottati, a favore di Stati membri con esigenze particolari in materia di divulgazione agricola, vari regolamenti specifici del Consiglio che possono contribuire a rendere la contabilità più efficace:

- regolamento (CEE) n. 270/79, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 1820/80, del 24 giugno 1980, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1975/82, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia⁽⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 3828/85, del 20 dicembre 1985, che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo⁽⁷⁾.

La Commissione rammenta altresì che i dati ottenuti dalla RICA (Rete d'informazione contabile agricola della CEE), i quali si basano sui risultati di circa 50 000 aziende e rispecchiano le condizioni di circa 3,5 milioni di aziende imprenditoriali, vengono pubblicati regolarmente con una descrizione della situazione, ripartita per regione e per orientamento tecnico-economico.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1055/87**dell'on. Stephen Hughes (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(31 luglio 1987)**(88/C 61/65)***Oggetto:** Sicurezza dei reattori Magnox nel Regno Unito

È la Commissione a conoscenza di quei rapporti del Comitato consultivo sulla sicurezza degli impianti nucleari che, una volta ancora, hanno posto in luce profonde preoccupazioni in merito alla sicurezza degli ormai obsoleti reattori Magnox nel Regno Unito?

In particolare il Comitato consultivo rileva che tali reattori non sono stati ispezionati né per quanto riguarda la sicurezza nel caso in cui l'impianto venisse colpito da terremoto né, cosa più preoccupante, per quanto attiene alla conformità di alcuni reattori (ormai vecchi di 25 anni) alle moderne normative di sicurezza.

Può la Commissione indicare quali misure essa desidererebbe venissero adottate da parte del Governo del Regno Unito per modificare questa situazione, che ormai perdura da tempo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1987)

In virtù del titolo VII della direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾, gli Stati membri sono i soli responsabili della definizione e dell'attuazione delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle centrali nucleari.

La Commissione è consapevole del fatto che alcune centrali nucleari (in particolare quelle di tipo Magnox a gas-grafite) sono in servizio da più di vent'anni ed ha affrontato l'argomento nella comunicazione sui «problemi tecnologici della sicurezza nucleare» ⁽²⁾; essa intende promuovere la cooperazione nel settore delle analisi sistematiche sulla sicurezza (safety review) dei reattori a livello comunitario in modo da garantire la trasparenza delle metodologie, degli schemi, della portata, dei dati di base e dei risultati relativi a tali esami.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

⁽²⁾ Doc. COM(87) 96 def., par. 5.2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1056/87**dell'on. Stephen Hughes (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(31 luglio 1987)**(88/C 61/66)***Oggetto:** Insider Dealing

Vista la recente ondata di inchieste sul cosiddetto «insider dealing» nel Regno Unito, è in grado la Commissione di

illustrare eventuali proposte o indicare le misure attualmente in vigore per contrastare questa deplorable prassi all'interno della Comunità?

Può, inoltre, illustrare il suo pensiero sulla possibile armonizzazione delle normative in materia, allo scopo di proteggere i cittadini innocenti contro questo tipo di «frode»?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1987)

Il 25 maggio 1987 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva destinata a combattere l'«insider trading» su base comunitaria ⁽¹⁾. Oltre a coordinare le norme relative a livello nazionale la direttiva stabilirà una cooperazione su base transfrontaliera fra le autorità di vigilanza di ciascuno Stato membro, in modo da assicurare un'opportuna applicazione delle norme in tutta la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 153 del 7. 6. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1061/87**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(31 luglio 1987)**(88/C 61/67)***Oggetto:** Peso massimo complessivo dei veicoli industriali in Svizzera

Come è noto, il peso massimo complessivo autorizzato per i veicoli industriali è in Svizzera di 28 tonnellate (contro le 44 della CEE e le 38 dell'Austria).

Le autorità svizzere hanno però introdotto nel 1985 un regime interno di licenze che consente ai trasporti internazionali elvetici di beneficiare malgrado tutto di un massimale di 44 tonnellate.

Come intende la Commissione reagire dinanzi ad un provvedimento discriminatorio quale quello descritto?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

La Commissione è pienamente consapevole del fatto che le autorità svizzere autorizzano i loro veicoli industriali a circolare con un peso massimo di 44 tonnellate nel traffico all'estero mentre il limite per detti veicoli in Svizzera è di 28 tonnellate.

La Commissione dubita che tale pratica sia compatibile con la convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale del 24 aprile 1926.

Nella raccomandazione di una decisione del Consiglio relativa all'apertura di negoziati, nel settore dei trasporti, con l'Austria, la Svizzera e la Jugoslavia, che la Commissione ha adottato il 29 luglio 1987, quest'ultima ha evocato il problema e ha suggerito al Consiglio di includere nei negoziati il problema delle prescrizioni tecniche concernenti i veicoli industriali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/87

dell'on. Niall Andrews (RDE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/68)

Oggetto: Intervento straordinario della Comunità a favore del rinnovamento urbano

Con riferimento al regolamento (CEE) n. 1739/83 del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce un'azione comunitaria eccezionale a favore del rinnovamento urbano nell'Irlanda del Nord (Belfast), vuol ora la Commissione fornire le seguenti informazioni relativamente a tutti i progetti per i quali sono stati erogati o impegnati fondi comunitari:

1. denominazione e descrizione del progetto;
2. ente (o enti) promotori;
3. date di richiesta e d'approvazione per ciascun progetto;
4. costo preventivato e/o effettivo di ciascun progetto.
5. ammontare totale dei contributi comunitari; calendario e suddivisione dei relativi pagamenti;
6. ammontare totale dei contributi dell'ente (o degli enti) promotori?

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1983, pag. 1.

Risposta data dal sig. Schmidhuber in nome della Commissione

(8 dicembre 1987)

La Commissione trasmetterà all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le sue tre più importanti decisioni che riguardano progetti assistiti a norma del regolamento menzionato nell'interrogazione. In esse è contenuta una considerevole parte dei dati richiesti. Non è per contro possibile procedere alla sistematica rilevazione di ulteriori raggugli, dal momento che i dati di cui trattasi non sono tuttora computerizzati. Comunque, qualora l'onorevole parlamentare desideri ottenere ulteriori raggugli in merito a specifici progetti, la Commissione non mancherà di provvedere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1065/87

dell'on. Niall Andrews (RDE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/69)

Oggetto: Disinvestimenti in Sudafrica

Può la Commissione riferire:

1. come essa controlla l'applicazione delle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri in materia di disinvestimenti;
2. quali sanzioni sono previste in caso di mancato rispetto di tali decisioni;
3. se la Commissione è a conoscenza di aziende destinatarie di aiuti comunitari che non rispettano le decisioni adottate in tema di disinvestimento e quali misure sono state adottate nei loro confronti?

Risposta data dal sig. De Clercq in nome della Commissione

(7 dicembre 1987)

La Commissione ha sempre sostenuto che le misure restrittive nei confronti del Sudafrica sarebbero dovute entrare in vigore su base comunitaria ogniqualvolta lo avessero consentito la competenza e gli strumenti della Comunità. Tale era, tra l'altro, il caso della sospensione dei nuovi investimenti diretti in Sudafrica. La Commissione aveva presentato una proposta di direttiva al Consiglio. Gli Stati membri, però, hanno preferito una decisione dei «rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio» che è dovuta entrare in vigore sul piano nazionale.

La Commissione non dispone di alcun mezzo per controllare l'applicazione di queste misure da parte delle persone fisiche e giuridiche della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1066/87

dell'on. Patrick Lalor (RDE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/70)

Oggetto: Risultati di un esperimento nel settore dei trasporti

Rispondendo alla mia precedente interrogazione n. 2260/84 ⁽¹⁾ relativa al tema in oggetto, la Commissione ha indicato che il progetto dimostrativo oggetto del contratto (EE/161/80) firmato dall'Electricity Supply Board nel 1981 e relativo all'introduzione di 15 grossi automezzi elettrici in

sostituzione di veicoli convenzionali per gli approvvigionamenti di elettricità, i trasporti pubblici municipali e il servizio postale e telegrafico, sarebbe stato ultimato nel giugno del 1986. La Commissione aveva previsto un'economia, in termini di energia primaria, dell'ordine del 10-20% rispetto ai veicoli convenzionali.

Vuol ora la Commissione dare un giudizio del progetto e della sua rilevanza per le future economie energetiche nella Comunità?

(¹) GU n. C 203 del 12. 8. 1985, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1987)

Come già indicato nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta 2260/84 dell'onorevole parlamentare, il contratto EE/161/80 firmato dall'Electricity Supply Board riguardava l'esercizio di un parco di 8 veicoli elettrici (4 Dodge 50 e 4 FIAT Daily) e non 15 veicoli.

Il programma dei lavori prevedeva la continuazione della compagna dimostrativa e misure in traffico reale fino al giugno 1986. La valutazione dei problemi registrati e dei risultati acquisiti durante il 1985 hanno però indotto la Commissione e l'Electricity Supply Board a porre termine alla dimostrazione il 31 dicembre 1985, dato che lo stato di avanzamento del progetto non lasciava più sperare altri progressi tecnici e/o economici.

L'obiettivo del progetto era la valutazione dei veicoli in termini di:

- adattabilità ai vari tipi di traffico,
- economia di energia rispetto ai veicoli termici equivalenti,
- costi operativi,
- ambiente e accettabilità generale.

Per quanto riguarda l'adattabilità e la compatibilità col traffico urbano sia le FIAT Daily che i Dodge hanno fornito prestazioni soddisfacenti. L'integrazione però in un insieme moderno di servizi ha dimostrato la necessità di disporre, sul posto di un servizio di assistenza efficace da parte dei costruttori dei veicoli. La mancanza di un'infrastruttura di servizio di questo tipo, può portare a mettere fuori circuito dei veicoli per periodi piuttosto lunghi compromettendo quindi la riuscita dell'esercizio.

I risparmi di energia raggiunti durante la dimostrazione sono stati in media del 14,3% rispetto al consumo tradizionale di un veicolo diesel equivalente. Questa cifra è inferiore agli obiettivi previsti all'inizio del progetto (fino al 30%) e ciò può essere spiegato in una certa misura con il chilometraggio relativamente ridotto percorso dai veicoli a causa della mancanza di affidabilità già menzionata. Migliorando tale

affidabilità, l'Electricity Supply Board ritiene che si potrebbero ottenere dei risparmi di energia più importanti.

Anche se i costi di esercizio dei veicoli elettrici sono risultati inferiori a quelli dei veicoli diesel corrispondenti, il bilancio economico totale resta negativo a causa dei costi d'investimento più elevati: ciò è dovuto soprattutto al tasso di ammortamento delle batterie che, data la loro durata limitata è attualmente molto elevato.

Il veicolo elettrico ha invece confermato i suoi vantaggi innegabili sotto il profilo dell'ambiente grazie ad una soppressione quasi totale del rumore e dell'inquinamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1069/87

dell'on. Mark Killilea (RDE—IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(31 luglio 1987)

(88/C 61/71)

Oggetto: Ispezione nel settore delle carni

Recentemente è stato modificato l'elenco degli stabilimenti del Brasile, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (¹).

Può la Commissione indicare le procedure da essa seguite per garantire l'igiene degli stabilimenti elencati, il numero delle ispezioni effettuate annualmente e da chi esse vengono eseguite, precisando la quantità, il tipo e la destinazione della carne che sarà introdotta nel territorio della Comunità dopo il 30 aprile 1987?

(¹) GU n. C 94 del 7. 4. 1987, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 ottobre 1987)

Le importazioni di carni fresche dai paesi terzi sono disciplinate dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972 (¹), che stabilisce anche le norme per i relativi controlli di polizia sanitaria.

La direttiva dispone che esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione eseguano controlli sul posto per verificare se le disposizioni della direttiva sono effettivamente applicate. Tra queste disposizioni figurano norme dettagliate sull'igiene degli stabilimenti.

Nessuno stabilimento viene riconosciuto senza previa ispezione. Una volta riconosciuti, gli stabilimenti vengono visitati periodicamente, di solito una volta all'anno. L'ispettore veterinario della Commissione, assistito dall'esperto dello Stato membro che lo accompagna, redige una relazione particolareggiata che viene poi sottoposta al comitato vete-

rinario permanente della Commissione. Quando il comitato ha espresso il proprio parere, la Commissione adotta la decisione di riconoscimento degli stabilimenti. Dal 1980 sono state adottate complessivamente 15 decisioni per le importazioni di carni fresche dal Brasile.

La Commissione ha distaccato presso la delegazione delle Comunità europee in Cile un ispettore veterinario che effettua frequenti visite in Brasile per le ispezioni sul posto.

Il Brasile è uno dei 32 paesi che hanno ottenuto dalla Comunità il riconoscimento di stabilimenti da cui sono autorizzate importazioni di carni fresche.

Nel 1986 sono state effettuate ispezioni complessivamente presso 627 stabilimenti di paesi terzi.

Non è possibile prevedere la quantità, il tipo e la destinazione delle carni che verranno introdotte nel territorio della Comunità dopo il 30 aprile 1987.

(¹) GU n. L 302 del 31. 12. 1973, pag. 28

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1076/87

dell'on. José Lafuente Lopez (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/72)

Oggetto: Assetto stradale delle zone industriali

La proliferazione di nuove zone industriali in varie regioni di sviluppo industriale dei paesi comunitari non può che essere accolta con soddisfazione per le sue conseguenze in termini di stimolo dell'attività economica e alla creazione di posti di lavoro.

Ciò nonostante, sul piano della praticità è necessario far rilevare alcuni inconvenienti che rendono difficile l'accesso a tali complessi urbanistici industriali da parte dei visitatori, quali la mancanza di uniformità nella denominazione di strade, isolati, parcelle industriali, stabilimenti, ecc.

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno disporre di un'unica normativa comunitaria sulle modalità di denominazione di strade, isolati, parcelle, ecc., nelle nuove zone industriali, di modo che i visitatori non perdano inutilmente tempo a localizzare gli impianti?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(23 ottobre 1987)

La Commissione riconosce che, come segnalato dall'onorevole parlamentare, la mancanza di armonizzazione delle

modalità di denominazione nelle zone industriali può in certi casi causare inconvenienti e perdite di tempo per i visitatori.

Essa considera tuttavia che la buona organizzazione della rete viaria e della segnaletica nelle zone industriali è un problema di natura locale che può essere risolto soddisfacentemente a livello locale.

La Commissione non ritiene pertanto che si giustifichi un'azione comunitaria in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1077/87

dell'on. José Lafuente Lopez (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 luglio 1987)
(88/C 61/73)

Oggetto: Configurazione giuridico-commerciale dell'operatore turistico (tour operator)

L'intensa attività del settore turistico comunitario nel periodo estivo ripropone come problema di attualità le numerose carenze strutturali che danneggiano considerevolmente il regime commerciale su cui si basano le relazioni turistiche.

Una di queste carenze, e non la minore, concerne la configurazione giuridico-commerciale dell'operatore turistico, la cui fisionomia professionale è insufficientemente definita nei diversi ordinamenti nazionali, e la cui scarsa affidabilità per quanto concerne le relative garanzie giuridiche provoca ingenti perdite economiche alle aziende del settore che, talvolta, sono vittime dell'inconsistenza dal punto di vista giuridico-commerciale di taluni operatori turistici.

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno regolamentare, ricorrendo agli adeguati strumenti giuridici comunitari, l'attività professionale degli operatori turistici in modo da fornire garanzie sufficienti alle imprese del settore che devono trattare con i suddetti intermediari?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(16 novembre 1987)

A tutt'oggi alla Commissione non sono stati presentati reclami da parte di agenzie di viaggio o di albergatori, clienti degli operatori turistici, come indicato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

La Commissione è tuttavia disposta ad esaminare qualsiasi caso concreto che le venga sottoposto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1085/87
dell'on. Joaquim Miranda da Silva (COM—P)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/74)

Oggetto: Produzione ed esportazione di pomodori portoghesi

Può la Commissione dire con esattezza qual è l'attuale situazione riguardante gli importi compensativi monetari che limitano ingiustamente le esportazioni di concentrato di pomodoro dal Portogallo verso la CEE e i paesi terzi?

Inoltre, può essa dare informazioni per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di pomodori in Portogallo?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(22 ottobre 1987)

L'applicazione effettiva degli importi compensativi ai prodotti trasformati a base di pomodori, prevista dal regolamento (CEE) n. 2035/86 ⁽¹⁾, è terminata dal 1° luglio 1987, data d'inizio della nuova campagna di commercializzazione 1987/1988.

Per detta campagna 1987/1988, la Commissione, fedele alle dichiarazioni da essa fatte dinanzi al Consiglio dell'agricoltura in sede di discussione del pacchetto prezzi 1987/1988, si è impegnata a fissare importi compensativi ⁽²⁾ solo quando constataste che la loro mancanza creerebbe condizioni di concorrenza anormali tra le industrie spagnole e portoghesi, da un lato, e quelle degli altri Stati membri, dall'altro.

Per quanto riguarda gli aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, i relativi importi per il 1987/1988 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2160/87 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 54.

⁽²⁾ In applicazione degli articoli 118 e 304, paragrafo 3, lettera a), dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 32.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1091/87
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/75)

Oggetto: Dispositivo intrauterino

Il dispositivo intrauterino di Dalcon, un anticoncezionale importato dagli Stati Uniti, ha causato sterilità, aborti e, addirittura, la morte.

Il produttore di questa spiraletta rischia di andare in rovina in seguito alle decine di denunce danni.

La Commissione può riunire le denunce danni inoltrate dai residenti negli Stati membri, in modo che abbiano maggiore probabilità di essere accolte?

La Commissione può impedire l'esportazione verso paesi del terzo mondo di questo anticoncezionale dannoso?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(19 novembre 1987)

La Commissione non ha la facoltà di raccogliere le denunce presentate dai privati che hanno subito danni a causa della spiraletta Dalcon.

Non appena gli Stati membri avranno emanato le disposizioni legislative necessarie per confermarsi alla direttiva 85/374/CEE ⁽¹⁾ del 25 luglio 1985, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ossia entro il 30 luglio 1988, qualsiasi persona che abbia subito danni per causa riconducibile a prodotti difettosi in provenienza da Stati terzi avrà la facoltà, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della stessa, di ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'importatore del prodotto in causa.

Per quanto consta alla Commissione la spiraletta Dalcon non è più in vendita sul mercato comunitario.

La Commissione non può opporsi all'esportazione di prodotti del genere anzidetto verso paesi del terzo mondo. Infatti, poiché le spiralette di cui trattasi sono prodotte negli Stati Uniti, la loro esportabilità è legata alla normativa americana e a quella dei paesi importatori.

⁽¹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1114/87
dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/76)

Oggetto: Pagamento di aiuti comunitari a sudafricani

Con riferimento alla risposta all'interrogazione dell'on. von Habsburg n. 2010/86 ⁽¹⁾, quante richieste di aiuti sono state ricevute rispettivamente dal Consiglio ecclesiastico sudafricano, dalla Conferenza episcopale cattolica sudafricana, dai sindacati e dal Kagiso Trust? Quante di esse sono state approvate e quale importo è già stato versato?

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 18. 5. 1987, pag. 53.

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(17 novembre 1987)

Fra il giugno 1986 e la metà dell'ottobre 1987, sono state complessivamente ricevute dal Consiglio ecclesiastico sudafricano (SACC: Southern African Council of Churches), dalla Conferenza episcopale cattolica sudafricana (SACBC: Southern African Catholic Bishops' Conference), dal Kagiso Trust e dai sindacati 97 proposte di progetto. Di queste, 11 sono state approvate tramite il SACC, 11 tramite la SACBC, 60 tramite il Kagiso Trust e 7 tramite i sindacati. Gli 89 progetti approvati ammontano in totale a 17,7 milioni di ECU, di cui 12,1 milioni già versati. Per quanto riguarda le restanti 8 proposte, 5 sono state ritirate e per le altre 3 si attendono le informazioni supplementari richieste dalla Commissione.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1987)

1. In qualsiasi organismo o azienda degli Stati membri è d'uso valutare i candidati su titoli, pertanto per la Commissione valgono i quindici anni di esperienza professionale acquisita dopo il diploma universitario richiesto per l'ammissione al concorso. Questa valutazione preliminare è seguita da una prova orale che consente alla commissione esaminatrice di approfondire l'esame dei requisiti e delle attitudini dei candidati preselezionati su titoli.

2. La Commissione applica rigorosamente le norme di procedura ed è particolarmente attenta all'osservanza del principio della parità di trattamento di tutti i candidati, per cui anche la data di scadenza per l'iscrizione al concorso è eguale per tutti.

L'esperienza ha dimostrato che la diffusione delle Gazzette ufficiali negli Stati membri «periferici», tramite gli Uffici stampa della Commissione, avviene in modo tale che di regola non vi sono differenze sensibili di data di disponibilità da un paese all'altro.

Nel caso del concorso COM/A/586, tanto la procedura normale di pubblicazione e diffusione delle Gazzette ufficiali quanto il termine effettivo di quattro settimane complete stabilito per l'invio dell'atto di candidatura sono risultati ampiamente sufficienti avendo consentito a un elevato numero di interessati di tutti gli Stati membri di inoltrare per tempo la loro candidatura.

3. L'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato III dello statuto dei funzionari prescrive l'osservanza di un termine di almeno un mese prima di quello entro il quale devono pervenire le candidature. Secondo una prassi costante, la Commissione stabilisce un termine di spedizione di almeno quattro settimane complete e come data di spedizione vale quella del timbro postale. Il termine statutario è perciò effettivamente prolungato specie a favore dei candidati residenti in regioni periferiche della Comunità, ed eventuali ritardi postali vanno totalmente a carico della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1131/87

dell'on. Fernand Hermann (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/77)

Oggetto: Politica di assunzione della Commissione per i gradi A3 e A5/A4 (capiservizio specializzati)

1. Come spiega la Commissione che le prove previste per i concorsi di livello A3 siano in generale meno rigorose di quelle previste per i concorsi di livello A7 o addirittura A8, in quanto nella maggior parte dei casi si limitano ad un semplice colloquio con la commissione esaminatrice?

2. Come spiega essa la scadenza molto breve lasciata ai potenziali candidati a questi concorsi di livello A3 per la presentazione del loro atto di candidatura? Non ritiene essa che il rispetto della scadenza di almeno un mese, previsto all'allegato III dello statuto, debba essere considerata per questi concorsi un minimo indispensabile?

3. Perché per il concorso COM/A/586⁽¹⁾ essa non ha ritenuto opportuno rispettare questa scadenza minima, fissando soltanto al 1° luglio 1987 la data limite per l'inoltro delle candidature?

La Commissione non ritiene che nella fattispecie il rispetto delle disposizioni dello statuto sarebbe dovuto andare di pari passo con il principio dell'uguaglianza di trattamento di tutti i potenziali candidati all'interno della Comunità, in particolare di quelli residenti negli Stati membri (Grecia, Portogallo, Spagna, Italia) dove le Gazzette ufficiali della Comunità pervengono in ritardo?

(¹) GU n. C 145 del 3. 6. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1153/87

dell'on. Madron Seligman (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/78)

Oggetto: Industria del carbone e industria siderurgica

Si prega la Commissione di comunicare le cifre relative all'entità dell'aiuto finanziario fornito dalla CECA, rispetti-

vamente, all'industria del carbone e all'industria siderurgica durante il 1986.

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(23 novembre 1987)

L'insieme dei dati richiesti, compresa l'entità degli incentivi finanziari, sono indicati nella relazione finanziaria annuale della CECA (1).

Nelle zone colpite dal ridimensionamento delle attività economiche dell'occupazione nelle industrie del settore carbo-siderurgico, la Commissione ha accordato prestiti a tassi particolarmente agevolati in favore delle piccole e medie aziende nell'intento di stimolare investimenti alternativi idonei a reintegrare i lavoratori già occupati nelle attività carbo-siderurgiche. A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), la Commissione ha a tal fine versato mutui per complessivi 143,5 milioni di ECU, con abbuoni d'interesse per 70,5 milioni di ECU. Non è possibile operare una distinzione tra gli aiuti concessi al settore carbonifero e quelli accordati al settore siderurgico, dal momento che la maggior parte delle zone assistite sono state colpite sia dalla chiusura degli stabilimenti siderurgici che dalla chiusura delle miniere di carbone.

D'altra parte, gli aiuti che nel 1986 sono stati accordati alla ricerca a norma dell'articolo 55 del bilancio operativo CECA, ammontano a 61,6 milioni di ECU, ripartiti come segue:

- ricerca nel settore siderurgico: 28,9 milioni di ECU,
- nel settore carbonifero: 22,8 milioni di ECU,
- e nel settore sociale: 10,3 milioni di ECU.

A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA, sono stati inoltre concessi sussidi ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori già occupati nell'industria carbo-siderurgica. Gli incentivi concessi a tal fine nel 1986 ammontano a 112 milioni di ECU per i dipendenti dell'industria del carbone ed a 59 milioni in favore dei dipendenti dell'industria siderurgica.

(1) Relazione finanziaria CECA 1986; COM(87) 300 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1165/87

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/79)

Oggetto: Riconoscimento reciproco di certificati di marinaio

Qual è l'attuale posizione nell'ambito della Comunità per quanto concerne il reciproco riconoscimento dei certificati di marinaio?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(12 novembre 1987)

L'attuale situazione in materia di riconoscimento reciproco dei certificati e diplomi di marinaio è la seguente: il tema verrà posto probabilmente all'ordine del giorno della prima riunione plenaria del comitato misto dei trasporti marittimi della Comunità, che si terrà prima della fine dell'anno. La Commissione auspica che si compiano progressi in questo settore, ma ritiene che tali progressi siano più probabili nel quadro di un dibattito tra le parti sociali del settore tramite il comitato misto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1166/87

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/80)

Oggetto: Ruote idrauliche e progetti di sviluppo

Può la Commissione elencare i progetti di sviluppo da essa sostenuti negli ultimi dieci anni che prevedono tecnologie che utilizzano la ruota idraulica per la produzione di energia?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(17 novembre 1987)

A nessun progetto concernente ruote idrauliche tradizionali è stato concesso un supporto nel quadro del programma dimostrativo sull'energia della Comunità. Dal 1984 tuttavia, data in cui al programma è stato aggiunto il piccolo settore idro (meno di 3 000 kW), 70 progetti sono stati selezionati per un supporto finanziario nel quadro del programma. I progetti intendono dimostrare ogni tipo di innovazioni, comprese quelle per turbine idrauliche con l'obiettivo di migliorare la fattibilità economica e la diffusione di piccoli impianti idroelettrici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1183/87

dell'on. Edward Newman (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1987)

(88/C 61/81)

Oggetto: Eventuale privatizzazione dell'esame per la patente di guida nel Regno Unito

È informata la Commissione sulla riforma attualmente in corso da parte del governo del Regno Unito che comporterebbe l'eventuale privatizzazione dell'esame per l'ottenimento della patente di guida inglese?

Che tale privatizzazione potrebbe comportare l'eventuale diminuzione dell'imparzialità e del controllo di qualità nell'esame per la patente inglese, ha la Commissione preso in considerazione il fatto che gli automobilisti inglesi che abbiano superato questo esame «privatizzato» meno affidabile potrebbero rischiare di essere esclusi dalle reti stradali degli altri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**
(23 ottobre 1987)

La Commissione è al corrente che all'inizio di quest'anno il governo britannico ha avviato uno studio sul sistema di esami per il conseguimento della patente di guida. La possibilità di delega al settore privato è un aspetto della revisione che ancora richiede un completamento.

La direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 ⁽¹⁾, stabilisce nell'allegato 2 i requisiti minimi teorici e pratici per superare un esame per il conseguimento della patente di guida, ma lascia la responsabilità agli Stati membri di verificare la conformità a tali requisiti attraverso gli organismi che effettuano gli esami.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1195/87
dell'on. John Bird (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1987)
(88/C 61/82)

Oggetto: Regata velica attorno all'Europa

La Commissione ha partecipato alla sponsorizzazione della regata velica attorno all'Europa tenutasi dal 12 luglio al 15 agosto 1987.

1. Può la Commissione indicare dettagliatamente tutte le spese che tale sponsorizzazione ha comportato?
2. Chi è responsabile dell'autorizzazione di tale iniziativa?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(16 novembre 1987)

1. La Regata velica attorno all'Europa era sponsorizzata da Techniques d'Avant Garde con un contributo di 600 000 ECU. Inoltre, ognuno dei porti in cui la regata ha fatto tappa, ha contribuito con 22 000 ECU e ciascuno dei partecipanti con 2 000 ECU.

La Commissione ha offerto il suo patrocinio alla regata ed ha contribuito con 50 000 ECU alla sua organizzazione.

2. Le decisioni riguardanti il patrocinio vengono adottate dalla Commissione stessa dopo attento esame del merito di ciascuna iniziativa e dell'influsso che questa può avere sul cittadino europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1223/87
dell'on. Peter Price (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 settembre 1987)
(88/C 61/83)

Oggetto: Bilance commerciali degli Stati membri

Intende la Commissione pubblicare una tabella che indichi per ogni Stato membro e per il più recente periodo decennale per il quale siano disponibili cifre, l'ammontare cumulativo delle sue bilance commerciali, indicando separatamente:

- a) i prodotti manufatti,
- b) i prodotti primari e
- c) i servizi?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**
(24 novembre 1987)

La Commissione trasmetterà all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento i dati richiesti sotto forma di due tabelle:

- Bilancia commerciale (Fonte: Eurostat — Comext) che presenta i dati delle statistiche del commercio estero per le tre voci merci, manufatti e servizi;
- Bilancia commerciale e dei servizi (Fonte: statistiche della bilancia dei pagamenti) che presenta i dati delle statistiche della bilancia dei pagamenti per le voci mezzi e servizi.

Si sottolinea che:

- è necessario utilizzare entrambe le fonti in quanto le bilance dei prodotti primari e dei manufatti sono reperibili unicamente nelle statistiche del commercio estero e le bilance dei servizi lo sono unicamente nelle statistiche della bilancia dei pagamenti;
- tuttavia, la definizione delle merci nel sistema della bilancia dei pagamenti è diversa da quella del commercio estero, il che spiega le differenze fra le due fonti che appaiono nelle tabelle.

Le principali disuguaglianze sono dovute:

- a vari elementi come: trattamento del trasporto, assicurazione sul trasporto, riparazioni e trasformazione. Ad esempio, il costo del trasporto e dell'assicurazione di merci dalla frontiera del paese esportatore è compreso nella valutazione CAF delle importazioni per le statistiche del commercio estero; questo costo non è invece compre-

so nella valutazione FOB delle importazioni nel sistema della bilancia dei pagamenti;

- alla copertura geografica. Ad esempio, i territori d'oltremare francesi (DOM-TOM) sono compresi nelle statistiche della bilancia dei pagamenti ed esclusi da quelle dal commercio estero francese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1237/87

dell'on. John Marshall (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 settembre 1987)
(88/C 61/84)

Oggetto: Ampliamento della direttiva relativa alla protezione degli uccelli selvatici

Vuole la Commissione prendere in esame la possibilità di ampliare la direttiva concernente la protezione degli uccelli selvatici al fine di includervi specie quali l'usignolo, il rondone, il rigogolo e la rondine?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**
(17 novembre 1987)

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ si applica già alle specie menzionate dall'onorevole parlamentare in quanto l'obiettivo della stessa è di proteggere tutte le specie di avifauna che vivono allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri: si applicano in particolare a tutte le specie gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1255/87

dell'on. Alfeo Mizzau (PPE—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 settembre 1987)
(88/C 61/85)

Oggetto: Sequestro di giovani della Namibia

La Commissione è a conoscenza dell'azione della SWAPO, denunciata dalla stampa italiana, di sequestro di giovani della Namibia e del loro internamento nei campi di sterminio che si troverebbero a Mboroma, nei pressi di Kabwe, in Zambia e a Keko, in Tanzania?

Quale azione intende intraprendere per la difesa dei diritti dell'uomo, intervenendo sui governi dello Zambia e della Tanzania perché facciano cessare le attività dei campi di concentramento sul loro territorio?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(13 novembre 1987)

La Commissione non è a conoscenza di quanto riferito dalla stampa italiana e dall'onorevole parlamentare.

La sua attenzione è costantemente rivolta a quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresa la libera circolazione delle persone. Per quanto concerne i profughi, la Comunità opera in stretta collaborazione con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), che ha dei rappresentanti nei paesi interessati. La Commissione consulterà l'UNHCR in merito e informerà direttamente l'onorevole parlamentare. La Comunità fornisce ai profughi della Namibia nei paesi vicini un'assistenza puramente umanitaria, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1323/87

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 ottobre 1987)
(88/C 61/86)

Oggetto: Programma VALOREN

Il 27 ottobre 1986, il Consiglio ha adottato il programma VALOREN (valorizzazione del potenziale energetico endogeno).

La Commissione potrebbe fornire informazioni per quanto concerne lo stato attuale di attuazione di questo programma?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(17 novembre 1987)

Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3301/86 del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce il programma comunitario VALOREN, tutti gli Stati membri interessati hanno inviato alla Commissione nell'aprile 1987 i programmi d'intervento contenenti le misure e le operazioni che il FESR deve cofinanziare sino all'ottobre 1991. Non appena detti programmi saranno stati oggetto di accordi tra la Commissione e gli Stati membri ed in seguito al parere favorevole espresso dal comitato del FESR il 4 settembre 1987, la Commissione intende approvare tra breve questi programmi per un importo complessivo di 397,9 milioni di ECU. Di conseguenza, il programma potrà diventare operativo nei sette Stati membri interessati meno di un anno dopo l'approvazione da parte del Consiglio del regolamento che lo istituisce.

⁽¹⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1330/87**di Lady Elles (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 ottobre 1987)**(88/C 61/87)*

Oggetto: Produzione di formaggio artigianale nel Regno Unito

In un articolo apparso nel supplemento illustrato del *Sunday Telegraph* del 9 agosto 1987 si accusa la CEE di creare difficoltà al Milk Marketing Board per quanto riguarda la fornitura, da parte di quest'ultimo, ai produttori di formaggio artigianale, della materia prima necessaria per la produzione dei formaggi tipici del luogo.

Considerata la notevolmente scarsa disponibilità di buon formaggio artigianale britannico negli altri Stati membri della Comunità, dove risulta che, soprattutto in taluni Stati membri, esisterebbe un mercato pronto ad accoglierlo, riconosce la Commissione la fondatezza dell'accusa ad essa rivolta in tale articolo?

L'articolo in oggetto viene trasmesso alla Commissione.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(25 novembre 1987)

La Commissione non ha presentato alcun reclamo alle autorità britanniche per i cambiamenti a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, intervenuti negli accordi per la fornitura di latte ai caseifici che producono formaggio artigianale in Inghilterra e nel Galles. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, i cambiamenti intervenuti nel marzo 1987 sono la conseguenza di decisioni prese dal Milk Marketing Board, relative alla necessità di evitare ogni discriminazione tra gli acquirenti del latte, nel quadro dell'applicazione del programma di commercializzazione del latte in Inghilterra e nel Galles.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1341/87**dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 ottobre 1987)**(88/C 61/88)*

Oggetto: Emissione di banconote in ECU

La Commissione appoggerebbe l'emissione di banconote in ECU da parte degli Stati membri se questa fosse garantita da depositi di pari importo in moneta nazionale?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1987)

Non risulta alla Commissione che le autorità degli Stati membri intendono emettere banconote in ECU.

Dal punto di vista tecnico, la scelta della contropartita porrebbe numerosi problemi sotto il profilo della garanzia della neutralità monetaria, quanto meno al momento dell'immissione delle banconote in circolazione. Depositi in monete nazionali non sarebbero una garanzia sufficiente.

Il problema dell'emissione di banconote non può, d'altra parte, essere disgiunto da quello della loro circolazione. Se le banconote dovessero circolare in tutta la Comunità, il modo di copertura sarebbe solo un aspetto di un problema più vasto che rientrerebbe nella sovranità monetaria degli Stati membri.

Nondimeno, se per ipotesi dovesse concretarsi, questo progetto avrebbe l'appoggio della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1423/87**dell'on. Gustave Pordea (DR—F)****alla Commissione delle Comunità europee***(14 ottobre 1987)**(88/C 61/89)*

Oggetto: Adesione alla CEE di Stati extraeuropei

Accolta fin dall'inizio con riserva, se non addirittura recisamente respinta, la recente domanda ufficiale del Marocco di aderire alla Comunità europea dovrà — come sembra — formare comunque oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione la quale, d'altra parte, attualmente sta procedendo a un accurato esame dell'identico passo compiuto dalla Turchia durante il semestre di presidenza belga.

A parte i calcoli di vario genere cui tali candidature hanno dato luogo, può la Commissione precisare se, a prescindere dalle disposizioni del trattato di Roma applicabili in materia, simili adesioni siano o no teoricamente ammissibili se si tiene conto sia della loro portata politica sia della posizione geografica extraeuropea sia, infine, della religione islamica ufficiale e delle culture incentrate fundamentalmente su valori e tradizioni specificatamente musulmani degli Stati in questione?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1987)

Gli articoli 237 del trattato CEE, 98 del trattato CECA e 205 del trattato CEEA disciplinano il problema dell'adesione dei paesi terzi alla Comunità europea.

La Commissione esamina i problemi insiti nell'adesione dei paesi in oggetto alla Comunità nel parere che essa trasmette al Consiglio a norma dei suddetti articoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1461/87

dell'on. Luis Perinat Elio (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 ottobre 1987)

(88/C 61/90)

Oggetto: Evoluzione delle società miste tra l'URSS e gli Stati membri della CEE

Trascorso un certo lasso di tempo dall'inizio dell'esperimento di costituire società miste tra imprese sovietiche e imprese degli Stati membri della CEE, in seguito all'apertura economica dell'URSS, sarebbe opportuno conoscere un primo bilancio di tale iniziativa onde decidere se intensificare o abbandonare tale esperienza.

Può quindi la Commissione far sapere quali sono, a suo parere, i risultati dell'esperimento relativo alla creazione di società miste sovietico-comunitarie; qual è il numero esatto delle imprese miste costituite dal momento della citata apertura economica; quali raccomandazioni particolari potrebbe rivolgere alle imprese comunitarie che intendano associarsi ad imprese sovietiche?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1987)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che i relativi regolamenti sovietici prevedono la possibilità di fondare imprese comuni con società di qualsiasi paese. Non esiste un'iniziativa specifica che interessi le ditte delle Comunità europee.

Secondo le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che non sia affatto troppo presto per trarre conclusioni riguardanti questa nuova possibilità di fondare imprese comuni con società dell'Unione Sovietica. I dati indicano che l'Unione Sovietica stessa considera questa iniziativa come in fase sperimentale e intende modificare le proprie normative onde tener conto delle osservazioni formulate da potenziali e effettivi partner.

La Commissione non ha alcun dato riguardante il numero di imprese comuni create tra ditte comunitarie e imprese

sovietiche. Non esiste una disposizione generale che impegni le società comunitarie a notificare questi accordi commerciali alla Commissione. Nel quadro delle norme di concorrenza della CEE, nondimeno, i partner sono tenuti a notificare ogni accordo che può esercitare effetti sulla concorrenza all'interno della Comunità e sugli scambi tra gli Stati membri.

Dai comunicati stampa emerge che, a tutt'oggi, il numero di imprese miste è molto limitato, come è naturale poiché la legislazione è entrata in vigore da nove mesi soltanto.

La Commissione non formula raccomandazioni specifiche in proposito alle ditte comunitarie che sono libere di decidere indipendentemente, sulla base di criteri commerciali, se sia auspicabile instaurare un'impresa comune nell'Unione Sovietica.

Ciò nonostante, la Commissione è consapevole del fatto che sono necessarie condizioni favorevoli per invitare le ditte comunitarie a concludere questa forma di cooperazione. Pertanto, la Commissione segue attentamente lo sviluppo delle legislazioni sulle imprese comuni in Unione Sovietica, nonché in qualsiasi altro paese dell'Europa dell'Est.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1491/87

dell'on. Peter Price (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 ottobre 1987)

(88/C 61/91)

Oggetto: Progetti FESR

Ritiene la Commissione che sarebbe opportuno, nell'ambito dei progetti infrastrutturali del FESR, esigere che il principale appaltatore inserisca in tutti i cartelli recanti il suo nome (e in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelli del nome), affissi nel sito in cui viene realizzato il progetto le parole «questo progetto è parzialmente finanziato dalla Comunità europea»?

È al corrente la Commissione del fatto che la legislazione nazionale portoghese prevede una disposizione di questo tipo?

Intende proporre una modifica al regolamento del FESR che preveda l'introduzione di tale clausola in tutti i contratti?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1987)

La Commissione annette grande importanza a che i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale vengano

pubblicizzati a livello degli Stati membri; accoglie, quindi, con favore l'iniziativa portoghese in questo campo; ricorda inoltre che si sta adoperando attivamente per dare attuazione, di concerto con le amministrazioni nazionali, all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1787/84 ⁽¹⁾ che si occupa appunto della pubblicità. Si è infatti convenuto che qualsiasi progetto di carattere infrastrutturale che costasse oltre 1 milione di ECU dovrebbe essere pubblicizzato nel corso del periodo di costruzione, installando sul posto un'insegna indicante il contributo del Fondo. Di frequente, inoltre, su speciali infrastrutture cui il pubblico ha accesso vengono eretti cartelli sui quali viene specificato il ruolo del FESR.

La Commissione è tuttavia conscia del fatto che le modalità convenute in fatto di pubblicità non vengono sempre rispettate e sta quindi esaminando in che modo l'obbligo della pubblicità possa essere reso più rigoroso facendone una condizione formale da inserire nelle decisioni in materia di contributi.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1720/87
dell'on. Roberto Costanzo (PPE—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1987)
(88/C 61/92)

Oggetto: Adozione da parte della Commissione CEE dei programmi integrati mediterranei presentati dalle regioni: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia

Le regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, hanno regolarmente trasmesso ai competenti servizi della Commissione i rispettivi programmi integrati mediterranei elaborati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2068/85 ⁽¹⁾.

A tutt'oggi non risulta che i programmi integrati delle citate regioni siano ancora stati adottati.

Si chiede, pertanto, alla Commissione quando prevede l'adozione definitiva degli stessi.

Si chiede, inoltre, se l'Esecutivo abbia già deciso sia i settori di intervento sia gli orientamenti che predette regioni dovranno seguire nella realizzazione dei progetti da inserire nei PIM.

Si chiede, infine, se la Commissione abbia già fissato gli importi da destinare, quale contributo comunitario, alle suddette regioni.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1722/87
dell'on. Roberto Costanzo (PPE—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 novembre 1987)
(88/C 61/93)

Oggetto: Adozione del programma integrato mediterraneo presentato dalla regione Campania

Notizie apparse sugli organi di stampa, nei mesi scorsi, facevano risultare che il PIM elaborato dalla regione Campania sarebbe stato definitivamente adottato entro settembre '87.

A tutt'oggi non risulta essere stato ancora adottato né si hanno notizie circa la possibile data di adozione.

Potrebbe la Commissione delle Comunità europee spiegare i motivi di questo ritardo?

Risposta comune data dal sig. Varfis
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1720/87 e 1722/87
(21 dicembre 1987)

Il PIM concernente il Molise sarà approvato definitivamente prima della fine del 1987. I PIM concernenti gli Abruzzi, la Basilicata, la Calabria, la Lombardia e la Puglia saranno approvati nel corso del primo semestre del 1988.

Per i PIM degli Abruzzi e della Basilicata sono già stati decisi gli orientamenti generali, mentre quelli dei PIM della Calabria, della Campania e della Puglia sono stati inviati per parere al comitato consultivo PIM.

L'importo del contributo comunitario è stato fissato soltanto per il PIM del Molise.

I PIM italiani sono stati presentati alla fine dell'anno 1986. L'esigenza di qualità dei PIM impone un certo termine per l'istruzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1734/87
degli on. José Alvarez de Paz e Jesús Cabezón Alonso
(S—E)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 novembre 1987)
(88/C 61/94)

Oggetto: Recupero del paesaggio nelle zone rurali

Nel documento COM(86)721 def. (relazione sull'esecuzione del bilancio per il 1985) non figurano riferimenti ad una attenzione specifica né prioritaria per i progetti di recupero del paesaggio in prossimità di miniere a cielo aperto.

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno prestare particolare attenzione, attribuendo loro carattere prioritario, ai progetti di recupero del paesaggio in prossimità di miniere a cielo aperto?

Risposta

(25 gennaio 1988)

La proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma comunitario quinquennale per progetti che illustrano come azioni nel settore ambientale possano anche contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla quale si riferiscono gli onorevoli parlamentari, è stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1987 ⁽¹⁾.

Benché questa proposta non menzioni specificamente i progetti di recupero del paesaggio in prossimità di miniere a cielo aperto, il Consiglio richiama tuttavia l'attenzione degli onorevoli parlamentari sul fatto che la risoluzione del Consiglio sul quarto programma d'azione in materia ambientale ⁽²⁾ comporta, tra i settori prioritari, l'incoraggiamento a rigenerare zone deteriorate dal punto di vista ambientale e la protezione del suolo attraverso la lotta contro i danni provocati da talune attività industriali.

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 25. 5. 1987, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1987, pag. 3.

Il Consiglio ritiene che non rientri nelle sue competenze pronunciarsi in merito all'eventualità di prevedere un aiuto finanziario e tecnico destinato alle iniziative menzionate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1801/87

dell'on. Nicole Pery (S—F)

al Consiglio delle Comunità europee

(25 novembre 1987)

(88/C 61/96)

Oggetto: Patente di guida europea

Per ottenere la patente di guida europea non pensa il Consiglio che sia necessario includere fra i requisiti anche delle conoscenze di minima sulla meccanica dell'automobile?

D'altro canto, non sarebbe auspicabile che i responsabili delle scuole guida possano intervenire nel corso del normale curriculum scolastico per sensibilizzare gli alunni sulle norme della sicurezza stradale nel modo migliore e più tempestivo?

Risposta

(25 gennaio 1988)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1799/87

dell'on. Nicole Pery (S—F)

al Consiglio delle Comunità europee

(25 novembre 1987)

(88/C 61/95)

Oggetto: Avvenire dei porti europei specializzati nell'imbarco/sbarco di automobili

Attualmente il 60% dell'attività di questi porti europei è di carattere doganale e per questo motivo si nutrono forti preoccupazioni in vista della realizzazione del mercato interno entro il 1992.

Il Consiglio delle Comunità europee ha previsto un aiuto finanziario e tecnico per la riconversione di questi porti?

Risposta

(25 gennaio 1988)

La Commissione non ha presentato al Consiglio nessuna proposta in materia.

1. Il Consiglio desidera rammentare che la prima direttiva del Consiglio relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria, adottata dal Consiglio il 4 dicembre 1980 ⁽¹⁾, presenta, nel quadro dei requisiti minimi per gli esami di guida, dati relativi al contenuto degli esami teorici e pratici che il candidato deve sostenere. L'esame verte sul veicolo e sul suo equipaggiamento ma non include tra i requisiti conoscenze relative alla meccanica dell'automobile.

L'articolo 10 di tale direttiva prevede che il Consiglio proceda quanto prima e su proposta della Commissione ad una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare, allo scopo, tra l'altro, di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale nell'insieme della Comunità.

2. Il Consiglio desidera rammentare che, nelle conclusioni relative all'Anno europeo della sicurezza stradale (1986) e alle future azioni comunitarie in materia di sicurezza stradale, da esso adottate il 14 novembre 1986, ha messo in rilievo la necessità di un insegnamento significativo della sicurezza stradale nell'ambito delle attività scolastiche.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.